

INDICE GENERALE

Nozione e natura del trattamento di fine rapporto	5	Percorsi decisionali e possibili alternative nella modalità di scelta.....	49
Quota annua, mesi e retribuzione utili alla quantificazione	9	Fondi, Fondinps e Tesoreria: versamento e recuperi delle somme	56
Coefficiente di rivalutazione e ricostituzione del fondo TFR	14	Trattamento previdenziale e fiscale dei contributi alla previdenza complementare.....	71
Aspetti fiscali e tassazione del trattamento a saldo.....	21	TFR alla previdenza complementare: le misure compensative per le imprese.....	75
Anticipazione: modalità di concessione e criteri di tassazione	35	Prestazioni pensionistiche complementari e regime fiscale	77
Tassazione dell'acconto del trattamento di fine rapporto.....	40	TFR e Uniemens	84
Versamento dell'IRPEF sul TFR e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione.....	43		

Nozione e natura del trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto costituisce un'importante quota della retribuzione che i lavoratori dipendenti (compresi i soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo subordinato), siano essi assunti a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato, percepiscono al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non rilevando che la stessa sia avvenuta in seguito a dimissioni, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo ovvero decesso.

Il trattamento di fine rapporto rappresenta una forma di **retribuzione differita**, da distinguersi dunque dalle quote di retribuzione cosiddetta **corrente**.

In quest'ultimo ambito rientrano ad esempio la retribuzione mensile, i compensi per lavoro straordinario, i trattamenti economici anticipati per conto degli istituti previdenziali ecc., cioè tutte quelle somme la cui maturazione avviene nel periodo di paga e la cui corresponsione si verifica al termine del periodo di paga stesso (ovvero in quello successivo per chi gestisce le variabili del periodo di paga nel cedolino relativo al mese successivo).

Il concetto di "retribuzione differita" accoglie invece quelle **indennità e somme** (tra cui le mensilità aggiuntive e, appunto, il trattamento di fine rapporto) la cui **maturazione avviene nel periodo di paga mensile** (ovvero, come nel caso del TFR, nell'anno) e la cui corresponsione si verifica a fine anno (ne è un esempio la tredicesima mensilità) ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro.

La norma di riferimento per la definizione legale del trattamento di fine rapporto, nonché per l'individuazione delle regole di accantonamento, quantificazione e rivalutazione dello stesso, è l'**articolo 2120 del codice civile**, come modificato dalla legge n. 297 del 29 maggio 1982.

Come meglio si vedrà in seguito infatti la somma che il dipendente percepisce alla cessazione del rapporto di lavoro è il risultato di un articolato procedimento, disciplinato dal citato articolo 2120 c.c., che può essere sintetizzato in tre passaggi fondamentali:

- 1) **determinazione della quota annua di trattamento** di fine rapporto;
- 2) **rivalutazione del fondo TFR** al 31 dicembre dell'anno precedente;
- 3) **recupero dello 0,50% IVS**.

Retribuzione differita e retribuzione corrente

Norma di riferimento

Indennità di anzianità

L'attuale formulazione dell'articolo 2120 del codice civile, e quindi la **vigente** disciplina relativa al **trattamento di fine rapporto**, è andato a **sostituire**, con decorrenza 1° giugno 1982, il **previgente istituto dell'indennità di anzianità**.

Si trattava di un'indennità quantificata sulla base dell'ultima retribuzione percepita dal lavoratore moltiplicata per il numero di anni di servizio prestati dallo stesso.

Per meglio comprendere le modalità di quantificazione di questo istituto si prenda ad esempio l'articolo 228 del CCNL Terziario il quale prevede che, per i periodi di servizio prestati sino al 31.5.1982, il trattamento di fine rapporto venga calcolato con le modalità e con le misure previste dall'articolo 97 del CCNL 17.12.1979.

Tale articolo quantificava l'indennità di anzianità, per il personale con mansioni impiegatizie, in un importo pari a 30/30 della retribuzione mensile in atto per ogni anno di servizio prestato, per tutta la durata del rapporto di lavoro.

Anticipazione di TFR

Il trattamento di fine rapporto viene corrisposto di norma al lavoratore dipendente una volta nella vita lavorativa, nel momento della cessazione del rapporto di lavoro.

In realtà l'articolo 2120 del codice civile concede la possibilità al lavoratore dipendente, in caso di soddisfacimento di alcuni precisi requisiti, di richiedere l'erogazione di un'anticipazione del TFR, in costanza di rapporto.

In tale casistica, nella realtà molto frequente, non si verifica la cessazione del rapporto di lavoro, sebbene il lavoratore riceva una rilevante quota del trattamento di fine rapporto accantonato fino a quel momento.



Nessuna rivalutazione deve essere riconosciuta in fase di corresponsione di un'anticipazione sul TFR.
Tale operazione deve essere effettuata esclusivamente a fine anno ovvero in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

Il codice civile individua **precise condizioni** per l'erogazione dell'anticipazione sul trattamento di fine rapporto.

Si tratta di limiti minimi che, da una parte, tutelano il datore di lavoro, limitando il numero di coloro che possono richiedere l'anticipazione sul TFR, e, dall'altra parte, tutelano il lavoratore, in quanto obbligano il datore di lavoro a erogare la somma in caso di soddisfacimento dei requisiti minimi richiesti dalla legge.

Le **condizioni**, che possono essere considerate a tutela del datore di lavoro, sono due:

- il lavoratore richiedente deve possedere almeno **8 anni** di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
- l'importo dell'anticipazione richiesta non deve essere superiore al **70%** del trattamento cui il lavoratore avrebbe avuto diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

L'articolo 2, c. 5, D.M. 30.1.2007, prevede che, in tale limite del 70%,

debba essere considerato anche il **TFR versato al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS** per i dipendenti da aziende con almeno 50 addetti che abbiano optato espressamente per il mantenimento del TFR nel regime di cui all'articolo 2120 del codice civile.

Per quanto attiene invece le **condizioni minime poste a tutela del lavoratore dipendente**, l'articolo 2120 prevede che le richieste presentate dai lavoratori debbano essere soddisfatte annualmente:

- entro i limiti del **10%** degli aventi titolo (lavoratori cioè con almeno 8 anni di anzianità);
- comunque nella misura del **4%** del numero totale dei dipendenti.

La formulazione utilizzata dal legislatore fa sì che, affinché sussista in capo al datore di lavoro un obbligo di corresponsione dell'anticipazione, il numero dei dipendenti debba essere almeno pari a 25 ($25 \times 4\% = 1$).

Tale interpretazione è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 2749 del 6 marzo 1992, ha affermato come le disposizioni contenute nell'articolo 2120 in tema di anticipazione del TFR non operino riguardo a imprese con un esiguo numero di dipendenti in quanto il limite massimo del **4%** del totale dei dipendenti stessi postula una presenza di questi nella misura di almeno 25 unità.



Esempio

Limite minimo di richieste di anticipazioni

Si ipotizzi il caso di un'azienda con 100 dipendenti, di cui 50 con almeno 8 anni di anzianità. Il limite minimo di richieste che devono annualmente essere soddisfatte è pari a 4:

$$\begin{aligned} 50 \times 10\% &= 5 \\ 100 \times 4\% &= 4 \end{aligned}$$

Nel caso invece di un'azienda con 9 dipendenti, di cui 5 con almeno 8 anni di anzianità, non sussiste un limite minimo di richieste che devono essere soddisfatte in quanto la legge non prevede, in questo caso, nessun arrotondamento all'unità:

$$\begin{aligned} 5 \times 10\% &= 0,5 \\ 9 \times 4\% &= 0,36 \end{aligned}$$

Per quanto attiene invece il **numero di anticipazioni** che il lavoratore può richiedere, si evidenzia come l'articolo 2120 conceda la possibilità di richiedere una sola anticipazione nel corso del rapporto di lavoro.

Il legislatore permette poi ai **contratti collettivi** o a **patti individuali** di prevedere condizioni di **miglior favore**.

La **richiesta di anticipazione** deve essere giustificata dalla **necessità** di:

- **spese sanitarie** per terapie e **interventi straordinari** riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, risultando irrilevante che la terapia o l'intervento vengano o meno praticati nelle strutture pubbliche, attesa l'insussistenza di un obbligo del lavoratore a servirsi delle medesime (Cassazione 11.4.1990, n. 3046);
- **acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli**. In merito a ciò si segnala come l'articolo 2120 del codice civile preveda che l'acquisto sia documentato con atto notarile. A oggi però, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 5.4.1991, n. 142, tale documentazione non è più necessaria;
- **l'estensione dell'applicabilità della norma alla tutela di esigenze di**

altri soggetti – i figli – è possibile non solo se è il lavoratore a effettuare l'acquisto, ma anche quando l'acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest'ultimo di disporre del relativo importo (Cassazione, sentenza 8.7.1987, n. 6189);

- **fruizione dei congedi parentali**, di formazione e di formazione continua. Tale casistica non è prevista dall'articolo 2120 c.c., ma è contenuta nell'articolo 7, c.1, del D.Lgs. n. 151/2001, il quale evidenzia anche come l'anticipazione debba essere corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo.

Nel caso in cui il **datore di lavoro si trovi di fronte a più richieste** di anticipazione e non sia nelle condizioni, ovvero non voglia, soddisfare tutte le richieste predette (naturalmente dopo aver soddisfatto i limiti minimi previsti dall'articolo 2120 c.c.) **potrà adottare dei criteri di priorità**.

I contratti collettivi possono prevedere tali criteri di priorità. In assenza di una previsione in tal senso, salvo diversa disposizione del regolamento aziendale, si ritiene corretta l'adozione del criterio cronologico.

Quota annua, mesi e retribuzione utili alla quantificazione

La norma di riferimento per la quantificazione del trattamento di fine rapporto è l'art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.

Annualmente il lavoratore dipendente matura una quota di trattamento di fine rapporto.

Le **regole** per la quantificazione di tale quota sono contenute, come premesso, nell'art. 2120 c.c. il quale prevede: “ (...) Tale trattamento (TFR) si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5 (...)”.

In sostanza la determinazione della quota annua di TFR avviene tramite l'applicazione di **un coefficiente fisso di 13,5** a una parte di retribuzione che il legislatore individua in quella “dovuta per l'anno stesso” dal lavoratore dipendente.

Si tratta in realtà di quella parte di retribuzione nota come “**retribuzione utile TFR**”, le cui regole generali di quantificazione vengono illustrate nei periodi successivi dell'art. 2120.

In sintesi:

retribuzione utile TFR : 13,5 = quota annua TFR

Come meglio si vedrà in seguito la **quota di TFR maturata nell'anno**:

- rimane accantonata presso il datore di lavoro (ovvero versata al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS in caso di aziende con più di 50 dipendenti), nel caso in cui il lavoratore dipendente non abbia optato, tramite il Modello TFR1 ovvero TFR2, per l'adesione a un fondo di previdenza complementare, ma abbia preferito il mantenimento del TFR secondo le regole dell'art. 2120 c.c.;
- viene versata a un fondo di previdenza complementare, con le modalità e i termini previsti dal fondo stesso, in caso di adesione tacita o esplicita alla previdenza complementare da parte del dipendente.

In sede di determinazione della **retribuzione utile TFR** è necessario individuare, oltre agli elementi retributivi che rilevano da un punto di vista quantitativo, **quali mensilità** debbano essere considerate o non considerate a questo fine.

Quota annua

Mesi utili e non utili

L'articolo 2120 fornisce la regola generale, poi ripresa dalla generalità dei contratti nazionali di lavoro: sono da considerarsi **mesi utili** ai fini della quantificazione della retribuzione utile TFR esclusivamente i **mesi interi**, considerando come tali anche “**le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni**”.

In sostanza dunque, in caso di assunzione ovvero di cessazione in corso di mese, la retribuzione percepita in quel mese concorrerà alla formazione della base di calcolo della quota di trattamento di fine rapporto (retribuzione utile TFR) solo se il rapporto di lavoro è rimasto in essere per almeno 15 giorni di calendario.



Esempio

Assunzione e cessazione in corso del mese: determinazione della quota annua di TFR

Assunzione in corso di mese

Si ipotizzi il caso di un lavoratore dipendente che inizia il proprio rapporto di lavoro il giorno 21 aprile.

In questo caso la retribuzione percepita per la prestazione lavorativa offerta nel mese di aprile non farà parte della retribuzione utile ai fini TFR in quanto il rapporto di lavoro, nel mese in esame, ha avuto una durata inferiore ai 15 giorni di calendario.

Se ipotizzi invece il caso di un altro lavoratore che cessa il proprio rapporto di lavoro il giorno 10 aprile.

In questo caso la retribuzione relativa al mese di aprile risulta valida ai fini della quantificazione della retribuzione utile al calcolo della quota TFR in quanto il rapporto di lavoro è risultato in essere per un periodo superiore ai 15 giorni di calendario.

Cessazione in corso di mese

Si ipotizzi ora che il rapporto di lavoro si concluda in data 11 maggio.

In questo caso la retribuzione relativa al mese di maggio non entra a far parte della retribuzione utile TFR.

Al contrario, se la cessazione avviene il giorno 26 maggio, la retribuzione relativa al mese di cessazione costituisce base di calcolo per la determinazione della quota annua di TFR.

Come meglio si vedrà più avanti, l'individuazione di un mese come “mese utile” ovvero “mese non utile” ai fini del trattamento di fine rapporto ha importanti **conseguenze** anche in sede di **rivalutazione** e di **tassazione** della stessa indennità.

Per quanto attiene la rivalutazione assume rilevanza ai fini dell'individuazione del corretto indice di rivalutazione da applicarsi al trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per quanto attiene invece gli aspetti fiscali, nel momento in cui si andrà a determinare l'imponibile annuo di riferimento (IAR) al fine di individuare l'aliquota media di tassazione, il mese verrà considerato o non considerato a seconda che la retribuzione percepita nel mese stesso abbia concorso o meno alla formazione del TFR.

Mesi parzialmente lavorati: quale retribuzione utile?

Si è già detto che in caso di assunzione ovvero di cessazione in corso di mese, la retribuzione percepita in quel mese concorre alla formazione della base di calcolo della quota di trattamento di fine rapporto (retribuzione utile TFR) solo se il rapporto di lavoro è rimasto in essere per almeno 15 giorni di calendario.

In merito a questo aspetto si evidenziano due possibili interpretazioni.

La prima, secondo la quale la retribuzione mensile utile ai fini del TFR è quella relativa al periodo di **effettiva prestazione lavorativa** nel mese (nell'esempio proposto la retribuzione relativa al periodo 10 aprile – 30 aprile).

La seconda invece, appoggiata anche dalla Fondazione Studi dei Consulenti

del Lavoro nel Principio 9, secondo la quale la retribuzione utile ai fini del TFR, indipendentemente dal momento in cui ha inizio il rapporto di lavoro, è rappresentata dalla **retribuzione mensile prevista dal contratto collettivo applicato**.

In sostanza, sia che il rapporto di lavoro inizi il giorno 1 ovvero il giorno 10 aprile, la retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto per il mese di aprile sarà la retribuzione mensile contrattuale.

L'art. 2120 c.c. contiene anche la regola generale per l'individuazione della retribuzione utile TFR, cioè per l'individuazione della somma cui applicare il divisore fisso 13,5 per la determinazione della quota annua di trattamento di fine rapporto.

Secondo il Codice Civile la retribuzione utile TFR "(...) comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle **prestazioni in natura**, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro; a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

Due appaiono dunque gli elementi fondamentali:

- 1) che l'erogazione della somma avvenga in dipendenza del rapporto di lavoro;
- 2) che tale erogazione abbia carattere continuativo nel tempo, non sia dunque occasionale ovvero temporanea.

La dipendenza dal rapporto di lavoro è un elemento facilmente verificabile. Tutte le somme che il lavoratore dipendente riceve per la prestazione svolta o per altre motivazioni comunque conseguenti all'instaurazione del rapporto di lavoro rientrano, se corrisposte in forma non occasionale, nella retribuzione utile ai fini del TFR.

Retribuzione utile TFR



Prassi amministrativa

Min. lav., nota 3.10.2008, Prot. 25/I/0013424

"... il concetto di retribuzione formulato nella norma rientra, per orientamento costante della giurisprudenza, nel criterio della onnicomprensività, da intendersi nel senso che nel relativo calcolo vanno inclusi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, ancorché non strettamente correlati con la effettiva prestazione lavorativa. Sono invece esclusi dal calcolo quelle somme rispetto alle quali il rapporto di lavoro si pone come una mera occasione contingente per la relativa fruizione, quand'anche essa trovi la sua radice in un rapporto obbligatorio diverso ancorché collaterale e collegato al rapporto di lavoro stesso (cfr. Cass. civ. 21.3.1990, n. 2328; Cass. civ. 21.11.1998, n. 11815; Cass. civ. 22.6.2000, n. 8496)".

Più difficile appare invece l'individuazione di quelle erogazioni che soddisfanno il requisito della **continuatività**, in quanto il confine con l'**occasionalità** non appare spesso ben delineato.

In molte situazioni è l'accordo tra le parti (ad esempio nel caso di importi erogati a titolo di *ad personam* ovvero di merito) a far luce fin da subito sulla rilevanza o meno di quella somma ai fini TFR. In altre situazioni può essere il giudice ovvero la giurisprudenza ad aiutare nell'individuazione della natura di una determinata erogazione.

L'art. 2120, derogando al principio generale della gerarchia delle fonti, concede alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare le voci di retribuzione utili al calcolo del TFR, anche in senso peggiorativo per il dipendente.

Ruolo dei contratti collettivi



La Corte di Cassazione, con la sentenza n. **2328 del 21.3.1990**, ha sancito ad esempio che l'**indennità sostitutiva del preavviso**, in quanto connessa alla retribuzione cui il dipendente avrebbe avuto diritto in caso di normale preavviso, costituisce emolumento che va necessariamente ricompreso nella retribuzione utile TFR.

Con la sentenza n. **11960 dell'8.6.2005**, la stessa Corte ha ritenuto che l'**indennità sostitutiva per ferie non godute** debba rientrare nel computo della retribuzione utile. Infatti, a questo fine, vanno considerate tutte le somme pagate per causa tipica e normale del rapporto di lavoro e anche non correlate alla effettiva prestazione lavorativa.

Il secondo comma dell'art. 2120 così infatti esordisce: "Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua (...)".

Se dunque di norma la contrattazione nazionale è libera di derogare alla normativa nazionale, ma esclusivamente in senso migliorativo per il dipendente, per quanto attiene la retribuzione utile del TFR i CCNL possono individuare in modo **tassativo** le voci da computarsi a questo fine, escludendone altre che pur soddisfano i requisiti legali di continuità e dipendenza dal rapporto di lavoro.



Il Ministero del lavoro ha confermato il ruolo primario della contrattazione collettiva nella determinazione degli elementi retributivi che compongono la quota di accantonamento del trattamento di fine rapporto.

Sulla base del tenore letterale della norma e delle pronunce giurisprudenziali in materia il Ministero ribadisce la possibilità che la disciplina collettiva apporti deroghe al principio di onnicomprensività della retribuzione.

In questo caso, continua il Ministero, se il contratto collettivo nazionale prevede tali deroghe e il medesimo contratto viene applicato dal datore di lavoro – espressamente o tacitamente, anche solo nella sua parte normativa – ovvero questi sia iscritto all'organizzazione stipulante, lo stesso sarà obbligato a rispettarne il contenuto nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti.

Molti contratti infatti si muovono in questo senso, individuando un elenco categorico di voci retributive che devono essere computate ai fini della quantificazione della quota annua di trattamento di fine rapporto.

Ne è un esempio il CCNL Edilizia (industria). L'art. 33 recita: "(...) la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:

- minimo di paga base; indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/1982; elemento economico territoriale; indennità territoriale di settore; superminimi *ad personam* di merito o collettivi; trattamento economico di cui all'art. 18; percentuale per i riposi annui di cui all'art. 5; utile di cottimo e concottimo; indennità sostitutiva di mensa; indennità di trasporto; indennità per lavori speciali disagiati di cui all'art. 20, lett. B), C), D) e dichiarazione a verbale; indennità per lavori in alta montagna; indennità di cantiere ferroviario di cui all'art. 21, lett. B)".

Altri contratti invece demandano alla regola generale contenuta nell'art. 2120 (continuità e dipendenza dal rapporto di lavoro), fornendo però un elenco di voci retributive che non debbono essere considerate a questo fine, pur soddisfacendo i requisiti previsti dal legislatore.

Ne è un esempio il CCNL Terziario il quale all'art. 228 prevede: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2120, c. 20, c.c., come modificato dalla legge 29.5.1982, n. 297 sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:

– i rimborsi spese; le somme concesse occasionalmente a titolo di "*una tantum*" gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 180, 227, 230 e 231; l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 141; le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa".

Altri contratti infine non forniscono alcuna indicazione demandando al principio generale di cui all'art. 2120 c.c.

L'art. 68 del CCNL Occhiali (industria) prevede ad esempio: "Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29.5.1982 n. 297".

Durante le assenze tutelate dalla legge (malattia, infortunio, maternità, ecc.) il lavoratore, pur non offrendo un'effettiva prestazione lavorativa, ha diritto a maturare comunque il trattamento di fine rapporto.

Tali periodi di assenza risultano dunque pienamente validi dal punto di vista dell'anzianità di servizio.

Per quanto attiene la determinazione della retribuzione utile alla quantificazione della quota annua di TFR, l'art. 2120 c.c. prevede il meccanismo della cosiddetta "**retribuzione virtuale**": "In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'**integrazione salariale**, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro".

Il principio della "retribuzione virtuale" fa sì che il lavoratore, assente per una delle cause previste dall'art. 2110 c.c. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio), nonché nei casi in cui vi sia l'intervento della cassa integrazioni guadagni ovvero della cassa integrazioni guadagni straordinaria, abbia diritto a vedersi accantonata una quota di TFR risultante dall'applicazione del coefficiente fisso di 13,5, non alla retribuzione effettivamente percepita durante le assenze, ma alla retribuzione che avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato.

È evidente come tale meccanismo rappresenti un'importante tutela per il lavoratore il quale, durante le assenze predette, percepisce spesso una retribuzione mensile inferiore rispetto a quella prevista dai contratti collettivi in caso di mese normalmente e interamente lavorato.

La "retribuzione virtuale" risulta applicabile anche nei casi di assenza per malattia del bambino come previsto dall'art. 48, c. 1, D.Lgs. n. 151/2001 ("I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia").

Retribuzione utile e assenze

Coefficiente di rivalutazione e ricostituzione del fondo TFR

Anche le regole per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto sono contenute nell'articolo 2120 del c.c., come modificato dalla legge 29.5.1982, n. 297.

Rivalutazione del TFR

Il trattamento di fine rapporto costituisce una quota di retribuzione che il lavoratore matura annualmente, ma percepisce, di norma, una sola volta nella vita lavorativa e precisamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Questo sfasamento tra il momento della maturazione e quello dell'effettiva percezione della somma fa sorgere l'obbligo in capo a colui che la detiene (il datore di lavoro ovvero, eventualmente, il Fondo di Tesoreria in caso di aziende con più di 50 addetti) di riconoscere un importo aggiuntivo a titolo di rivalutazione.

Tale rivalutazione viene determinata utilizzando un coefficiente per la cui determinazione deve farsi riferimento all'articolo 2120 c.c.



Normativa

Art. 2120 c.c. - Disciplina del trattamento di fine rapporto

La norma citata prevede espressamente: "Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero".

Gli aspetti da mettere in risalto appaiono dunque i seguenti:

- la rivalutazione interessa esclusivamente il trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente; nessuna rivalutazione deve essere riconosciuta sulle quote di TFR maturate nell'anno corrente;
- la rivalutazione spetta anche sulle quote versate al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS in caso di aziende con più di 50 addetti e di lavoratori che hanno optato per il mantenimento del TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del Codice Civile;
- nessuna rivalutazione deve essere effettuata sulle quote di TFR destinate alla previdenza complementare. Tali quote infatti sono

soggette non alla rivalutazione legale prevista dal Codice Civile, bensì al rendimento finanziario prodotto dal fondo stesso;

- **continuano a essere rivalutate le eventuali quote di TFR rimaste in azienda maturate prima del 1° gennaio 2007** e non devolute a previdenza complementare ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, c. 515, Legge Finanziaria per il 2008 (si veda in merito la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9.1.2008);
- **il momento in cui effettuare la rivalutazione è:**
 - **il 31 dicembre dell'anno**, in caso di rapporto di lavoro ancora in essere;
 - **il giorno della cessazione**, in caso di rapporto di lavoro che si conclude in corso d'anno.

In questi momenti il datore di lavoro determina la rivalutazione del TFR accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente, somma la quota di TFR maturata nell'anno e recupera quanto anticipato a titolo di IVS (si veda in seguito) ricostituendo, in questo modo, il fondo TFR;

- **l'indice di rivalutazione da applicare è un indice costruito secondo regole ben definite** (e di seguito illustrate) dal legislatore miranti a garantire il mantenimento del potere d'acquisto delle quote di TFR accantonate.

Il punto di partenza è rappresentato dall'**indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati** che mensilmente viene comunicato dall'ISTAT. Non si tratta dunque né dell'applicazione dell'interesse legale né della determinazione di un interesse su crediti di lavoro;

- **in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno**, la data di cessazione, e quindi la valutazione di un mese come utile o non utile ai fini del trattamento di fine rapporto, è un elemento fondamentale, così come già illustrato nella parte relativa alla retribuzione utile TFR, per la costruzione dell'indice di rivalutazione. Sarà infatti l'indice ISTAT relativo al mese della cessazione del rapporto di lavoro la base di calcolo per la costruzione del coefficiente di rivalutazione, computando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

In caso invece di rapporto di lavoro in essere, l'indice ISTAT di riferimento è quello relativo al mese di dicembre.

La determinazione dell'indice di rivalutazione del trattamento di fine rapporto parte dall'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi) comunicato dall'ISTAT attorno al giorno 15 del mese successivo (ad esempio, il coefficiente di giugno 2010 è stato reso noto attorno alla metà del mese di luglio 2010).

Costruzione e individuazione del coefficiente di rivalutazione

Indici prezzi al consumo

L'ISTAT mensilmente produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA). Il primo misura l'inflazione a livello dell'intero sistema economico e rappresenta il parametro di riferimento per la realizzazione delle politiche economiche governative.

Il FOI si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente (extragricolo) e viene utilizzato per l'adeguamento di valori monetari (ad esempio affitti ovvero assegni dovuti al coniuge separato) e appunto per il trattamento di fine rapporto. L'IPCA è stato sviluppato per assicurare una misura dell'inflazione comparabile a livello europeo e viene assunto come indicatore per verificare la convergenza delle economie dei Paesi membri dell'Unione Europea, ai fini dell'accesso e della permanenza nell'Unione monetaria.

L'indice utile ai fini della quantificazione della rivalutazione è:

- quello relativo al mese di dicembre, reso noto alla metà del mese di gennaio, in caso di rapporti di lavoro in essere al 31 dicembre;
- l'indice relativo al mese della cessazione, in caso di rapporti di lavoro cessati in corso d'anno. In questo caso, come previsto dall'articolo 2120 c.c., le frazioni di mese vengono considerate come mesi interi se pari o superiori a 15 giorni.



Esempio

Indice utile alla quantificazione della rivalutazione

Si ipotizzi che il signor Rossi cessi il proprio rapporto di lavoro il giorno 11.6.2010.

Poiché nel mese di giugno il rapporto è risultato in essere per un periodo inferiore a 15 giorni di calendario, tale mese non risulta utile ai fini del TFR e non rileva ai fini dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Ne consegue che il datore di lavoro dovrà costruire l'indice di rivalutazione da applicare al TFR del signor Rossi accantonato al 31.12. 2009 utilizzando l'indice relativo al mese di maggio 2010.

Nel caso invece del signor Verdi, che conclude il proprio rapporto di lavoro il giorno 23 giugno 2010, il mese di giugno risulta utile ai fini del TFR rilevando anche ai fini dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Il datore di lavoro costruirà dunque l'indice di rivalutazione da applicare al TFR del signor Verdi accantonato al 31 dicembre 2009 utilizzando l'indice relativo al mese di giugno 2010.

Seguendo le indicazioni contenute nell'articolo 2120 c.c., e volendo fornire una guida al calcolo del coefficiente di rivalutazione del TFR, le operazioni da effettuarsi possono essere così riepilogate:

- 1) determinare la differenza tra l'indice ISTAT relativo al mese di interesse e l'indice ISTAT relativo al mese di dicembre dell'anno precedente.

Tale operazione interessa sia i TFR dei lavoratori il cui rapporto di lavoro risulta ancora in essere al 31 dicembre dell'anno (in questo caso la differenza va operata tra l'indice ISTAT di dicembre e quello di dicembre dell'anno precedente) sia i TFR dei lavoratori cessati in corso d'anno (in questo caso la differenza va operata tra l'indice ISTAT del mese della cessazione e quello di dicembre dell'anno precedente);

- 2) determinare l'incidenza percentuale di tale differenza rispetto all'indice ISTAT del mese di dicembre dell'anno precedente.

È necessario dunque costruire una proporzione che può essere esemplificata nel modo seguente:

$$\text{differenza : indice ISTAT dicembre anno precedente} = x : 100$$

- 3) determinare il 75% del valore sopra determinato;
- 4) sommare al risultato così ottenuto l'1,5% in misura fissa previsto dall'articolo 2120 c.c.

Tale incremento in misura fissa va riproporzionato in caso di rapporto di lavoro cessato in corso d'anno.

Il valore di 1,5 dovrà dunque essere diviso per 12 e moltiplicato per il numero di mesi utili nell'anno ai fini del TFR.

Nel caso invece di rapporti di lavoro in essere al 31 dicembre dell'anno l'incremento fisso risulterà sempre pari all'1,5%.

Nel momento in cui il datore di lavoro è chiamato a rivalutare il TFR accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente e ad accantonare nel fondo



Rapporto in essere al 31 dicembre

Si consideri di dover determinare il coefficiente di rivalutazione da applicare al TFR del signor Bianchi, lavoratore dipendente con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2009.

L'indice ISTAT di dicembre 2009 è pari a 135,8, mentre l'indice relativo a dicembre 2008 è pari 134,5.

Riprendendo la guida al calcolo sopra illustrata si opera come segue.

1. Determinare la differenza tra l'indice ISTAT relativo al mese di interesse e l'indice ISTAT relativo al mese di dicembre dell'anno precedente.
 $135,8 \text{ (indice dic. 2009)} - 134,5 \text{ (indice dic. 2008)} = 1,3$
2. Determinare l'incidenza percentuale di tale differenza rispetto all'indice ISTAT del mese di dicembre dell'anno precedente.
 $1,3 : 134,5 = x : 100$
 $x = 0,966543$
3. Determinare il 75% del valore sopra determinato.
 $0,966543 \times 75\% =$
 $0,724907$
4. Sommare al risultato così ottenuto l'1,5% in misura fissa previsto.
 $0,724907 + 1,5 =$
 $2,224907$

Rapporto cessato in corso d'anno

Si consideri ora di dover determinare il coefficiente di rivalutazione da applicare al TFR del signor Gialli, lavoratore dipendente con rapporto di lavoro cessato in data 10 febbraio 2010.

L'indice ISTAT di dicembre 2009 è pari a 135,8, mentre l'indice relativo a febbraio 2010 è pari 136,2.

Riprendendo la guida al calcolo sopra illustrata si opera come segue.

1. Determinare la differenza tra l'indice ISTAT relativo al mese di interesse e l'indice ISTAT relativo al mese di dicembre dell'anno precedente.
 $136,2 \text{ (indice febb. 2010)} - 135,8 \text{ (indice dic. 2009)} = 0,4$
2. Determinare l'incidenza percentuale di tale differenza rispetto all'indice ISTAT del mese di dicembre dell'anno precedente.
 $0,4 : 135,8 = x : 100$
 $x = 0,294551$
3. Determinare il 75% del valore sopra determinato.
 $0,294551 \times 75\% =$
 $0,220913$
4. Sommare al risultato così ottenuto l'1,5% in misura fissa previsto.
 $(1,5 : 12) \times 2 = 0,250$
 $0,220913 + 0,250 =$
 $0,470913$

la quota annua maturata, recupera, sulla quota accantonata stessa, **un importo pari allo 0,50% dell'imponibile previdenziale dell'anno di riferimento.**

Tale recupero è previsto dall'articolo 3, legge n. 297 del 29.5.1982: "(...) Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dall'applicazione del presente articolo si provvede elevando le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro, per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari e i pescatori della piccola pesca, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data dell'1.7.1982 nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile e con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data dell'1 gennaio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile.

I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l'importo della

Recupero dello 0,50% IVS

contribuzione aggiuntiva di cui al comma precedente dall'ammontare della quota del trattamento di fine rapporto relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa (...)".

In sostanza dunque è corretto affermare che l'aliquota contributiva a carico dipendente, che va a finanziare il fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), non è costituita esclusivamente dal 9,19% ovvero 9,49% trattenuto mensilmente in busta paga, ma **anche dalla percentuale dello 0,50% non trattenuta in busta paga, ma in sede di accantonamento della quota annua TFR.**

Tale aliquota, che il datore di lavoro ha anticipato mensilmente per conto del dipendente, viene dallo stesso recuperata in fase di accantonamento TFR.

In merito al contributo dello 0,50% va precisato che:

- trova applicazione anche per i dirigenti industriali;
- con riferimento ai lavoratori assunti con misure agevolate, va tenuto conto della misura del contributo effettivamente versata;
- non risulta dovuto per i lavoratori con qualifica di apprendisti.

Ricostituzione del fondo

Una volta quantificata la quota annua di TFR e determinato il coefficiente di rivalutazione nonché l'imponibile previdenziale di riferimento, si **dispongono di tutti gli elementi utili alla ricostituzione del fondo TFR al 31 dicembre dell'anno di riferimento ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro.**

Anche in questo caso pare opportuno fornire una guida al calcolo riepilogando le operazioni da effettuare nei seguenti passaggi:

- 1) determinare l'importo di rivalutazione relativa al TFR accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Come già evidenziato si tratta semplicemente di applicare il corretto coefficiente di rivalutazione al trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente (coefficiente di dicembre, in caso di rapporto in essere; coefficiente relativo al mese della cessazione, in caso di conclusione del rapporto di lavoro in corso d'anno).

$$\text{Fondo TFR 31/12/anno precedente} \times \text{coeff. di rivalutazione} = \text{rivalutazione}$$

Si ricorda nuovamente come nessuna rivalutazione debba essere riconosciuta sul trattamento di fine rapporto maturato nell'anno di riferimento (sia in caso di rapporto in essere che in caso di rapporto cessato in corso d'anno);

- 2) determinare lo 0,50% IVS.

Il datore di lavoro, in fase di accantonamento del TFR, recupera la percentuale dello 0,50% a titolo di IVS anticipata mensilmente per conto del dipendente. Tale percentuale va calcolata sull'imponibile previdenziale dell'anno di riferimento (anche in questo caso indipendentemente che vi sia la costanza del rapporto ovvero la cessazione dello stesso);

$$\text{Imponibile previdenziale} \times 0,50\% = \text{recupero anticipo IVS}$$

- 3) sommare il fondo TFR al 31 dicembre dell'anno precedente, la sua rivalutazione (si veda punto 1) e la quota annua di TFR maturata;
- 4) 4.sottrarre, da quanto sopra ottenuto, l'importo dello 0,50% IVS (si veda punto2).




Come si vedrà meglio nella parte dedicata agli **aspetti fiscali del trattamento di fine rapporto**, dal fondo TFR così ricostituito il datore di lavoro andrà a prelevare anche l'imposta sostitutiva determinata applicando l'aliquota fissa dell'11% alle quote di rivalutazione maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Tale imposta, come espressamente previsto dal comma 4, articolo 11 del D.Lgs n. 47 del 18 febbraio 2000, "(...) è imputata a riduzione del fondo" e viene trattenuta in due momenti differenti: nel mese di dicembre, a titolo di acconto, e nel mese di febbraio dell'anno successivo, a titolo di saldo.


Ricostituzione del fondo al 31 dicembre anno C

31 dicembre anno A




Fondo TFR anno A

31 dicembre anno B



Fondo TFR anno A
+
rivalutazione fondo anno A (coefficiente di dicembre anno B)
+
quota anno B
-
0,50% x imp. prev. anno B
=
Fondo TFR anno B


31 dicembre anno C



Fondo TFR anno B
+
rivalutazione fondo anno B (coefficiente di dicembre anno C)
+
quota anno C
-
0,50% x imp. prev. anno C
=
Fondo TFR anno C


Ricostituzione del fondo alla cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio 21 aprile anno C)

31 dicembre anno A




Fondo TFR anno A

31 dicembre anno B



Fondo TFR anno A
+
rivalutazione fondo anno A (coefficiente di dicembre anno B)
+
quota anno B
-
0,50% x imp. prev. anno B
=
Fondo TFR anno B

21 aprile anno C



Fondo TFR anno B
+
rivalutazione fondo anno B (coefficiente di aprile anno C)
+
quota anno C
-
0,50% x imp. prev. anno C (1° gennaio – 21 aprile)
=
Fondo TFR anno C



Ricostituzione del fondo TFR

Si ipotizzi di dover ricostituire al 31.12.2009 il fondo TFR del signor Rossi, lavoratore ancora in forza al 31.12.2009.

I dati di interesse sono i seguenti:

TFR accantonato al 31.12.2008	15.000,00 euro
Quota annua TFR	2.000,00 euro
Coefficiente di rivalutazione di dicembre 2009	2,224907
Imponibile previdenziale anno 2009	24.000,00 euro

$$\text{euro } 15.000,00 \times 2,224907\% = \text{euro } 333,74$$

$$\text{euro } 24.000,00 \times 0,50\% = \text{euro } 120,00$$

$$\text{euro } 15.000,00 + \text{euro } 333,74 + \text{euro } 2.000,00 - \text{euro } 120,00 = \text{euro } 17.213,74$$

(fondo TFR al 31.12.2009)

Si ipotizzi ora di dover ricostituire il fondo TFR del signor Verdi, lavoratore cessato il giorno 10.4.2010.

I dati di interesse sono i seguenti:

TFR accantonato al 31.12.2009	euro 15.000,00
Quota annua TFR	euro 1.000,00
Coefficiente di rivalutazione di marzo 2010	0,761598
Imponibile previdenziale anno 2010	euro 7.800,00

$$\text{euro } 15.000,00 \times 0,761598\% = \text{euro } 114,24$$

$$\text{euro } 7.800,00 \times 0,50\% = \text{euro } 39,00$$

$$\text{euro } 15.000,00 + \text{euro } 114,24 + \text{euro } 1.000,00 - \text{euro } 39,00 = \text{euro } 16.075,24$$

(fondo TFR al 10.4.2010)

Aspetti fiscali e tassazione del trattamento a saldo

Le somme erogate a titolo di trattamento di fine rapporto rientrano, dal punto di vista fiscale, tra i redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) in quanto redditi che "(...) derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro".

Il fatto però che tali somme maturino anno per anno e vengano corrisposte in un momento successivo al contribuente (di norma in coincidenza con la cessazione del rapporto di lavoro) determina la loro **esclusione dalla tassazione cosiddetta "ordinaria"** e l'**applicazione di una particolare modalità di "tassazione separata"** prevista dall'art. 19 del TUIR.

La **tassazione separata** interessa tutte quelle somme che hanno avuto una maturazione in **periodi d'imposta differenti** rispetto a quello di effettiva percezione dal parte del soggetto titolare.

La finalità è quella di non assoggettare totalmente imponibili maturati in diversi periodi d'imposta a scaglioni e aliquote vigenti al momento della corresponsione, comportamento questo che potrebbe generare un appesantimento della tassazione in capo al contribuente oltre che violare il principio generale contenuto nell'art. 53 Cost.

La tassazione separata è riconosciuta sul trattamento di fine rapporto (lett. a), art. 17 del TUIR, che comprende anche le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro), retribuzione differita a maturazione annuale e corresponsione pluriennale, così come sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti (lett. b), art. 17 del TUIR) la cui tardiva corresponsione avviene per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi ovvero per cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

Le due tassazioni separate, pur basate entrambe sulla costruzione di un **reddito di riferimento** per la determinazione di un'**aliquota media di tassazione** che tenga conto dei diversi regimi fiscali succedutisi e della diversa capacità reddituale del contribuente, seguono regole differenti contenute in norme differenti: per quanto attiene la tassazione separata relativa al trattamento di fine rapporto, la norma di riferimento è l'art. 19 del TUIR, mentre per quanto attiene quella da applicarsi agli arretrati, la norma di riferimento è costituita dall'art. 21 dello stesso T.U.

Tassazione separata del TFR

La tassazione separata del trattamento di fine rapporto trova il proprio riferimento nell'art. 19 del TUIR. L'attuale formulazione di tale disposizione è il risultato di due interventi legislativi che hanno sensibilmente modificato le previgenti modalità di tassazione del trattamento di fine rapporto per quanto attiene le quote di esso maturate dal 1° gennaio 2001:

- D.Lgs 18.2.2000, n. 47;
- D.Lgs 12.4.2001, n. 168.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 29/E del 20 marzo 2001, l'obiettivo del legislatore era quello di uniformare la disciplina fiscale del TFR, inteso come strumento avente finalità previdenziali, a quella delle forme di previdenza, individuali o collettive.

A oggi, in sede di tassazione del TFR, si verifica dunque uno "spaccamento" tra:

- quote maturate fino al **31 dicembre 2000**, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'intervento dei due decreti citati;
- quote maturate dal **1° gennaio 2001**, per le quali invece risultano applicabili le nuove modalità di tassazione di seguito illustrate.

La differenza fondamentale tra le due modalità di tassazione ruota attorno al diverso ruolo attribuito alla **rivalutazione del TFR**. Fino al 31 dicembre 2000 tale somma rientrava fiscalmente nel TFR, scontandone la conseguente tassazione, mentre dal 1° gennaio 2001 viene assoggettata a un'**aliquota sostitutiva** e viene esclusa dalla determinazione dell'imponibile fiscale nonché dal reddito di riferimento per la determinazione dell'aliquota media.

La **novità in materia di trattamento fiscale della rivalutazione** è stata introdotta dall'articolo 11, D.Lgs n. 47/2000, come modificato dall'articolo 8 del D.Lgs n. 168/2001, che ha previsto:

- l'istituzione su tali somme dell'imposta sostitutiva dell'11%;
- le particolari modalità di versamento di tale imposta (acconto e saldo);
- la possibilità di compensare quanto dovuto con l'eventuale credito d'imposta *ex* comma 213, art. 3, legge n. 662/1996 ancora disponibile.

Tassazione del TRF

Tassazione del TFR

Regole diverse
per le quote maturate

Fino al 31 dicembre 2000

Dal 1° gennaio 2001

TASSAZIONE DEL SALDO TFR

Come evidenziato, il TFR è assoggettato a tassazione separata con regole differenti per le quote maturate fino a 31.12.2000 e per le quote maturate dal 1° gennaio 2001.

Per questi due periodi il sostituto d'imposta è chiamato a determinare i relativi imponibili fiscali a cui applicare l'**aliquota media di tassazione**. Per la determinazione dell'aliquota media è necessario partire dalla **determinazione del reddito di riferimento**.

Il **reddito di riferimento** rappresenta una stima del reddito medio annuo che il lavoratore, titolare del diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto, ha maturato nel corso della sua vita lavorativa.

Il reddito di riferimento costituisce dunque la **base di calcolo** dell'aliquota media di tassazione da applicarsi all'imponibile fiscale TFR.

La formula per la quantificazione del reddito di riferimento, come fornita dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 29/E/2001, è la seguente:

$$\frac{\text{TFR1} + (\text{TFR2} - \text{R}) \times 12}{\text{n. anni di maturazione}}$$

ovvero

$$\frac{\text{TFR1} + (\text{TFR2} - \text{R}) \times 144}{\text{n. mesi di maturazione}}$$

dove:

- **TFR1** rappresenta le quote di trattamento di fine rapporto maturate fino al 31.12.2000, comprese le eventuali anticipazioni già erogate, gli eventuali acconti corrisposti e le quote eventualmente destinate a previdenza complementare. Per tali quote la rivalutazione viene capitalizzata nel fondo TFR;



Per quanto attiene le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2000, va evidenziato quanto disposto dal comma 3, articolo 19 del TUIR. Tale disposizione prevede che, se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 297/1982 il trattamento di fine rapporto risulti calcolato in **misura superiore a una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione**, ai fini della determinazione dell'aliquota media non si tiene conto di tale eccedenza.

Tale informazione viene richiesta anche in sede di compilazione del Modello 770 Semplificato (per quanto attiene il Modello 770/2010 si veda il campo 139 "Quota eccedente" della Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale).

- **TFR2** rappresenta invece le quote di trattamento di fine rapporto maturate a decorrere dal 1.1.2001, comprese anche in questo caso le eventuali anticipazioni già erogate, gli eventuali acconti corrisposti e le quote eventualmente destinate a previdenza complementare. Da tali quote viene detratta la rivalutazione in quanto assimilata ai redditi da capitale e soggetta a imposta sostitutiva;
- **R** rappresenta invece la rivalutazione che ha già scontato l'imposta sostitutiva;

Reddito di riferimento



In merito alla formulazione utilizzata dall'Amministrazione finanziaria, si evidenzia come si siano sviluppate due posizioni differenti tra gli operatori del settore.

Una **prima posizione** poggia su quanto evidenziato dal D.Lgs n. 47/2000 e ribadito dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E/2001 e n. 70/E/2007 e cioè che **l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR è imputata a riduzione del fondo TFR**. Ne consegue che la rivalutazione, oggetto della formula per la determinazione del reddito di riferimento nonché, come vedremo in seguito, della formula per la determinazione dell'imponibile fiscale *post* 2001, va intesa come importo lordo, come rivalutazione in quanto tale. L'imposta sostitutiva calcolata su tale somma lorda va quindi a ridurre, come previsto dal legislatore, il fondo TFR e non la rivalutazione.

La **seconda interpretazione**, più favorevole all'Amministrazione finanziaria, interpreta invece la formulazione sopra evidenziata nel senso che **l'imposta sostitutiva va a ridurre la rivalutazione**. Ne consegue che, nella formula per la costruzione del reddito di riferimento, e in quella che vedremo per la determinazione dell'imponibile fiscale, la rivalutazione viene considerata già al netto dell'imposta sostitutiva (determinando quindi un importo inferiore rispetto all'interpretazione precedente, con un reddito di riferimento e imponibile fiscale più elevati).

– numero anni ovvero mesi di maturazione rappresentano il periodo che ha determinato la formazione del trattamento di fine rapporto per il quale è maturato il diritto alla percezione.

Come precisato nelle istruzioni alla compilazione del Modello 770 Semplificato, e alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero delle finanze nella circolare n. 2 del 5.2.1986, il periodo di commisurazione deve ricomprendere eventuali periodi riscattati, periodi convenzionali (o meglio quei periodi considerati validi per la maturazione del TFR pur in assenza di effettiva prestazione lavorativa e corresponsione della conseguente retribuzione), nonché periodi di lavoro a tempo parziale a esso riferibili.



Esempio

Reddito di riferimento

Si ipotizzi un TFR complessivo di euro 30.000,00 di cui euro 10.000,00 maturati fino al 31 dicembre 2000 e euro 20.000,00 maturati dal 1° gennaio 2001.

I mesi di maturazione ammontano a 240 (84 fino al 31 dicembre 2000 e 156 dal 1° gennaio 2001) e la rivalutazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2001 risulta pari a euro 3.500,00.

Il reddito di riferimento ammonta a:

$$\text{euro } 10.000,00 + \frac{(\text{euro } 20.000,00 - \text{euro } 3.500,00) \times 144}{240} = \text{euro } 15.900,00$$

Reddito di riferimento per rapporti di lavoro inferiori all'anno

La circolare del Ministero delle finanze n. 2/1986 fornisce le istruzioni per la determinazione del reddito di riferimento utile alla quantificazione dell'aliquota media TFR per quanto attiene i **lavoratori a tempo determinato** con un contratto di durata inferiore all'anno.

Come chiarito dal Ministero in premessa, sebbene la circolare faccia riferimento ai **"lavoratori stagionali"**, la precisazione deve considerarsi estesa a tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato la cui attività lavorativa risulti inferiore all'anno **continuativamente** considerato.

In realtà, e questo non viene specificato nella circolare del 1986, ma viene confermato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 78/E del 6.8.2001, le istruzioni di seguito illustrate risultano applicabili in tutti i casi in cui il

rapporto di lavoro abbia una **durata effettiva inferiore all'anno** (quindi anche in caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno). Per quanto attiene la **formula** di determinazione dell'imponibile annuo di riferimento viene evidenziato come, nel caso in cui il periodo di lavoro risulti inferiore all'anno, l'applicazione della formula così come in precedenza illustrata genererebbe un processo moltiplicativo tale per cui il reddito di riferimento risulterebbe pari all'importo (teorico) risultante dalla capitalizzazione del TFR per l'intero periodo annuale, e cioè come se il lavoratore stagionale avesse lavorato per l'intero anno.

In questi casi la formula utile alla determinazione del reddito di riferimento va corretta percentualizzando il reddito di riferimento al periodo di lavoro effettivamente lavorato:

- ponendo 1 al denominatore del rapporto;
- moltiplicando per 12 il trattamento di fine rapporto maturato.



Esempio

Reddito di riferimento per rapporti di lavoro inferiori all'anno

Si ipotizzi il caso di un lavoratore stagionale trimestrale che abbia percepito una retribuzione mensile di euro 4.000,00 (interamente utile a TFR), maturando un importo di trattamento di fine rapporto pari a euro 888,89 (euro 4.000,00 x 3 = euro 12.000,00; euro 12.000,00 : 13,5 = euro 888,89), già al netto del recupero dello 0,50% IVS.

Il reddito di riferimento, utilizzando la formula generale, risulterebbe pari a:

$$\frac{\text{euro } 888,89 \times 144}{3} = \text{euro } 42.666,72$$

Utilizzando invece la formula rivista, ai sensi delle istruzioni fornite dal Ministero delle Finanze, il reddito di riferimento risulta pari a:

$$\frac{\text{euro } 888,89 \times 12}{1} = \text{euro } 10.666,68$$

A fronte, quindi, di un reddito complessivo del contribuente pari a euro 12.000,00, l'utilizzo della formula generale avrebbe determinato un reddito di riferimento pari a euro 42.666,72, con il verificarsi di un'evidente eccedenza di aliquota e una conseguente violazione del principio costituzionale della capacità contributiva.

L'aliquota media rappresenta l'aliquota fiscale da applicarsi all'imponibile del trattamento di fine rapporto sia con riferimento alle quote maturate prima sia a quelle maturate dopo il 1° gennaio 2001.

Tale aliquota viene determinata sulla base di un reddito annuo di riferimento e pertanto tiene conto della capacità contributiva del lavoratore.

Va da subito precisato come, sebbene gli imponibili fiscali relativi alle quote di TFR maturate prima e dopo il 31.12.2000 vengano determinati sulla base di regole differenti per il particolare trattamento riservato alla rivalutazione a decorrere dal 1° gennaio 2001, l'aliquota media sia unica e valida per entrambi i periodi di riferimento.

La determinazione dell'aliquota media è un procedimento che consiste, in un primo momento, nell'applicazione al reddito di riferimento degli scaglioni e delle aliquote IRPEF in vigore nell'anno in cui è sorto il diritto alla percezione del TFR.

Aliquota media

Per l'individuazione di tale momento l'Agenzia delle Entrate ha chiarito come si debba fare riferimento al **giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro**.

Se tale precisazione può risultare di scarso interesse in caso di cessazioni intervenute in corso d'anno, certamente più rilevante può apparire in caso di cessazioni del rapporto di lavoro intervenute il giorno 30 ovvero 31 dicembre quando, tra un periodo d'imposta e il successivo, si registrano modifiche negli scaglioni e nelle aliquote IRPEF.

Nel primo caso (**cessazione intervenuta il giorno 30 dicembre**) il diritto alla percezione sorge il giorno 31 dicembre e il sostituto d'imposta, indipendentemente dal momento in cui erogherà effettivamente la somma, è tenuto ad applicare le aliquote e gli scaglioni in vigore nell'anno della cessazione.

Nel secondo caso invece (**cessazione intervenuta il giorno 31 dicembre**) il diritto alla percezione della somma sorge il giorno 1° gennaio dell'anno successivo con il conseguente obbligo in capo al sostituto d'imposta di utilizzare le aliquote e gli scaglioni IRPEF in vigore nell'anno successivo a quello della cessazione.

L'imposta così ottenuta va rapportata al reddito di riferimento che l'ha determinata e il risultato è proprio l'aliquota media cercata.

Volendo sintetizzare, il procedimento può essere così schematizzato:

$$\text{reddito di riferimento} \times \text{aliquote e scaglioni IRPEF} = \text{imposta su reddito di riferimento}$$

$$\text{imposta su redd. riferimento} : \text{redd. riferimento} = x : 100 \\ x = \text{aliquota media}$$



Esempio

Aliquota media

Ipotizzando un reddito di riferimento pari a euro 38.500,00 l'aliquota media, applicando gli scaglioni e le aliquote IRPEF valide per l'anno 2010, risulta la seguente:

$$\text{IRPEF su redd. riferimento} = \text{euro } 10.950,00$$

$$\text{euro } 10.950,00 : \text{euro } 38.500,00 = x : 100 \\ x = 28,44\% \text{ (aliquota media)}$$

Tale aliquota media verrà utilizzata anche in caso di successive erogazioni a causa di riliquidazioni del TFR, non rilevando le aliquote e gli scaglioni in vigore nel momento di corresponsione di tali importi.



Prassi amministrativa

Min. fin., circ. 5.2.1986, n. 2

Infatti: "(...) la percezione dell'indennità, o di quota parte di essa, in costanza di tale nuova tabella è, infatti, irrilevante ai fini della tassazione dell'indennità o della quota, che va sempre fatta secondo la tabella delle aliquote in vigore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro".

Il diverso assoggettamento fiscale riservato agli importi di rivalutazione del trattamento di fine rapporto maturati prima o dopo il 1° gennaio 2001 determina regole differenti per la determinazione dell'imponibile fiscale. L'obbligo infatti di assoggettare a imposta sostitutiva dell'11% le rivalutazioni maturate a decorrere da questa data fa sì che tali importi debbano essere esclusi dal relativo imponibile fiscale TFR per evitarne l'assoggettamento a un'ulteriore imposizione fiscale.

Per le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2000 l'imponibile fiscale viene determinato riducendo il trattamento di fine rapporto (TFR1) di un importo pari a euro 309,87 per ogni anno di maturazione ovvero di euro 309,87/12 per ogni mese di maturazione.

In formula il tutto può essere tradotto nel modo seguente:

$$\text{TFR1} - (\text{euro } 309,87 \times \text{n. anni maturazione})$$

ovvero

$$\frac{\text{TFR1} - (\text{euro } 309,87 \times \text{n. mesi maturazione})}{12}$$

Come chiarito dal Ministero delle finanze nella circolare n. 2/1986:

- nei periodi utili alla determinazione della deduzione spettante vanno esclusi i periodi di anzianità convenzionale (se vedano in merito anche le istruzioni alla compilazione del campo “Riduzioni” del Modello 770 Semplificato dove si richiede l'indicazione dell'importo spettante in relazione al periodo indicato nel campo “Periodo di commisurazione” al netto di quello indicato nel campo “Periodo convenzionale”);
- tale riduzione viene proporzionalmente ridotta in caso di rapporto di lavoro che si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinariamente previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria (contratti di lavoro a tempo parziale).

In caso di adesione a un fondo di previdenza complementare, il datore di lavoro applicherà la deduzione annua in proporzione a quanto mantenuto in azienda rispetto al totale maturato.

Il fondo pensione, in sede di erogazione del capitale accantonato, riconoscerà invece la deduzione di sua spettanza in percentuale del TFR a esso annualmente destinato. Tale percentuale viene determinata effettuando la media aritmetica ponderata (in funzione ad esempio dei mesi lavorati e delle quote di part-time) delle percentuali di TFR destinate in ciascun anno al fondo pensione (si vedano in merito le istruzioni alla compilazione del Modello 770 Semplificato in relazione al campo “Percentuale”).

Quote TFR maturate fino al 31 dicembre 2000



Esempio

Imponibile fiscale

Si ipotizzi un TFR complessivo di euro 30.000,00 di cui euro 10.000,00 maturati, in 5 anni, fino al 31 dicembre 2000 e euro 20.000,00 maturati, in 10 anni, dal 1° gennaio 2001.

L'imponibile fiscale per le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2000 è pari a:

$$\text{euro } 10.000,00 - (\text{euro } 309,87 \times 5) = \text{euro } 8.450,65$$

Quote maturate dal 1° gennaio 2001

In seguito all'emanazione del D.Lgs n. 47/2000 le regole di tassazione delle quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2001 sono state completamente riviste. Le modifiche hanno toccato due aspetti della tassazione:

- il particolare trattamento fiscale riservato alla rivalutazione che prevede una tassazione di tali somme con un'aliquota fissa pari all'11%.

Tale importo, da elemento facente pienamente parte del TFR, diviene un valore autonomo dal punto di vista dell'assoggettamento fiscale con la conseguente esclusione dello stesso da tutte le formule utili alla tassazione del TFR (reddito di riferimento e imponibile fiscale);

- la scomparsa delle deduzioni d'imposta di euro 309,87. La loro cancellazione è stata compensata, esclusivamente per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni, dall'introduzione di detrazioni d'imposta di euro 61,97 per ciascun anno di maturazione ovvero di euro 61,97/12 per ciascun mese di maturazione.

Come si vedrà meglio in seguito, per le indennità di fine rapporto il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° aprile 2008, la Legge Finanziaria 2008 ha introdotto una nuova detrazione il cui importo è legato all'ammontare del reddito di riferimento del TFR.

Tenendo conto di tali novità e riprendendo quanto previsto dal comma 1, art. 19 del TUIR il "trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate a imposta sostitutiva".

Sintetizzando:

$$\text{Imponibile TFR2} = \text{TFR2} - \text{rivalutazione}$$



Anche in fase di determinazione dell'imponibile fiscale si ripropone la problematica già illustrata in relazione al reddito di riferimento. Si ricorda ancora come nel tempo si siano sviluppate due posizioni differenti tra gli operatori del settore.

Una **prima posizione** poggia su quanto evidenziato dal D.Lgs n. 47/2000 e ribadito dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E/2001 e n. 70/E/2007 e cioè che l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR è imputata a riduzione del fondo TFR. Ne consegue che la rivalutazione, oggetto della formula per la determinazione dell'imponibile fiscale post 2001, va intesa come importo lordo, cioè come rivalutazione in quanto tale. L'imposta sostitutiva calcolata su tale importo lordo va quindi a ridurre, come previsto dal legislatore, il fondo TFR e non la rivalutazione.

La **seconda interpretazione** legge invece la formulazione sopra evidenziata nel senso che l'imposta sostitutiva va a ridurre la rivalutazione. Ne consegue che, nella formula per la determinazione dell'imponibile fiscale, la rivalutazione viene considerata già al netto dell'imposta sostitutiva (determinando quindi un importo inferiore rispetto all'interpretazione precedente e un conseguente imponibile fiscale più elevato).



Esempio

Imponibile fiscale

Riprendendo l'esempio precedente, si ipotizzi un TFR complessivo di euro 30.000,00 di cui euro 10.000,00 maturati, in 5 anni, fino al 31 dicembre 2000 e euro 20.000,00 maturati, in 10 anni, dal 1° gennaio 2001.

Le rivalutazioni sul TFR maturate dal 1° gennaio 2001 ammontano a euro 1.000,00.

Preme evidenziare come, concordando con l'interpretazione secondo la quale la rivalutazione vada considerata nelle formule di riferimento come un importo lordo, gli euro 1.000,00 costituiscono l'importo di rivalutazione in quanto tale e l'imposta sostitutiva su tale rivalutazione ha già ridotto il fondo TFR ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 47/2000.

L'imponibile fiscale per le quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2001 è pari a:

$$\text{euro } 20.000,00 - \text{euro } 1.000,00 = \text{euro } 19.000,00$$

L'art. 19, c. 1-ter, del TUIR, riconosce, ai rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni, una detrazione annua sull'imposta relativa al trattamento di fine rapporto pari a euro 61,97 per ogni anno di maturazione ovvero a euro 61,97/12 per ciascun mese di maturazione.

Tale detrazione viene riconosciuta in fase di erogazione del saldo del trattamento di fine rapporto ovvero in fase di erogazione di un acconto dello stesso. Non può essere riconosciuta sulle anticipazioni di TFR.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro, la somma deve essere proporzionalmente ridotta. L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 29/E/2001, ha precisato come condizione necessaria per beneficiare della detrazione d'imposta sia proprio che la durata del contratto a termine non ecceda il limite dei due anni.

La detrazione non spetta infatti per quei TFR liquidati alla cessazione di rapporti di lavoro che, sorti come contratti a tempo determinato, sono stati trasformati, senza liquidazione del TFR a esso relativo, in contratti a tempo indeterminato. Ai fini del rispetto del requisito temporale sempre l'Agenzia evidenzia come non rilevino in alcun modo i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per una delle cause previste dall'art. 2110 c.c. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio).



Esempio

Detrazioni d'imposta e periodi di sospensione del rapporto di lavoro

Si ipotizzi un contratto a tempo determinato sorto in data 1° marzo 2008 sulla base di un contratto che prevede una durata di 18 mesi con scadenza il 31 agosto 2009. A causa di una delle cause sopra citate, il contratto si conclude invece il 30 aprile 2010. In questo caso la detrazione spetta nonostante il rapporto abbia avuto una durata superiore a due anni, ma detta detrazione è commisurata alla durata effettiva del rapporto che, nell'esempio, è stata comunque di 18 mesi.

L'irrilevanza dei periodi di sospensione ai fini del rispetto del requisito di durata massima del contratto a termine è confermata anche dalle istruzioni alla compilazione del Modello 770 Semplificato.

Nel campo "Giorni di sospensione" viene infatti richiesta l'indicazione dei giorni di sospensione dal lavoro qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato abbia superato i due anni per una delle cause previste dall'art. 2120 c.c.

La Legge Finanziaria 2008 (legge 24.12.2007, n. 244) è intervenuta in materia di trattamento fiscale del TFR. Da una parte il c. 514, art. 2, ha previsto l'emanazione di un apposito decreto ministeriale per disciplinare la riduzione del prelievo fiscale relativamente alle somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti e altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008.

Dall'altra parte il c. 516, art. 2, ha previsto l'emanazione di un altro decreto ministeriale volto a istituire una commissione di studio sulla tassazione delle indennità di cui alla lett. a), c. 1, art. 17 del TUIR con il compito di proporre l'adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionaliz-

Nuove detrazioni d'imposta

zazione del sistema vigente, a un migliore coordinamento con la disciplina della previdenza complementare e all'attenuazione del prelievo fiscale.

Mentre per quest'ultimo aspetto il provvedimento non risulta ancora approvato, per quanto attiene la riduzione del prelievo fiscale il Governo ha approvato il D.M. 20.3.2008, pubblicato sulla G.U. del 2.4.2008, n. 78.

Si tratta di una norma che introduce una nuova detrazione d'imposta, che va ad affiancarsi a quella già prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a due anni, riconoscibile non a tutti i contribuenti, ma solo a coloro che concludono il loro rapporto di lavoro a decorrere dal 31.3.2008 e che possono vantare un reddito di riferimento (si tratta dello stesso reddito di riferimento utilizzato per la determinazione dell'aliquota media di tassazione) compreso all'interno di un determinato limite.

La detrazione ammonta a:

- euro 70,00, se il reddito di riferimento non supera euro 7.500,00;
- euro 50,00, aumentato del prodotto fra euro 20,00 e l'importo corrispondente al rapporto tra euro 28.000,00, diminuito del reddito di riferimento, ed euro 20.500,00, se l'ammontare del reddito di riferimento è superiore a euro 7.500,00, ma non a euro 28.000,00;
- euro 50,00, se il reddito di riferimento è superiore a euro 28.000,00, ma non a euro 30.000,00. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro 30.000,00, diminuito del reddito di riferimento, e l'importo di euro 2.000,00.

Trasformando il tutto in formule il dettato legislativo può essere così tradotto come indicato nella tabella che segue.

Reddito di riferimento e detrazione d'imposta

Reddito di riferimento	Detrazione d'imposta
Fino a euro 7.500,00	euro 70,00
Da euro 7.500,01 a euro 28.000,00	euro 50,00 + euro 20,00 x $\frac{\text{euro 28.000,00} - \text{reddito di riferimento}}{\text{euro 20.500,00}}$
Da euro 28.000,01 a €€€€ 30.000,00	euro 50,00 x $\frac{\text{euro 30.000,00} - \text{reddito di riferimento}}{\text{euro 2.000,00}}$
Da euro 30.000,01	-

Seguendo la stessa regola prevista per le detrazioni d'imposta in sede di tassazione ordinaria, il c. 2 dell'unico art. 1 afferma che, se il risultato dei rapporti sopra indicati risulta maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali (sebbene il decreto non fornisca alcuna precisazione in merito, si ritiene che, vista anche l'analogia con le modalità di calcolo prevista per le detrazioni "ordinarie", le 4 cifre decimali vadano considerate senza operare alcun arrotondamento (quindi con troncamento).

La nuova detrazione d'imposta:

- non spetta al lavoratore che abbia optato per il versamento integrale del trattamento di fine rapporto a un fondo di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 5.12.2005, n. 252. Il c. 4 prevede infatti la possibilità per il contribuente di beneficiare della detrazione in sede di tassazione delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (di cui alla lett. a), c. 1, art. 17 del TUIR)

esclusivamente in caso di integrale destinazione del trattamento di fine rapporto alle forme di previdenza complementare.

Pur in assenza della conferma da parte del ministero, appare corretto ritenere che la detrazione spetti invece in caso di versamento dell'indennità di fine rapporto al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS per i lavoratori dipendenti di aziende con almeno 50 dipendenti e che hanno optato espressamente per il mantenimento del TFR presso il datore di lavoro;

- è riconosciuta dai sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 in relazione a una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d'imposta (per i lavoratori dipendenti che percepiscono le indennità di fine rapporto da un datore di lavoro che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, la detrazione spettante è determinata in sede di dichiarazione dei redditi – c. 7, art. 1, D.M. 20.3.2008).

Per la verifica di tale limite il comma 5 prevede espressamente che i soggetti beneficiari del trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro sono tenuti ad attestare in forma scritta, su richiesta del sostituto d'imposta, di non aver già fruito della detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo.

Sarà poi l'Amministrazione finanziaria, in caso di erogazioni di indennità di fine rapporto conseguenti a **più cessazioni del rapporto di lavoro** nel corso del **medesimo periodo d'imposta**, a rideterminare la detrazione spettante sulla base del reddito di riferimento più elevato per il percettore delle somme (art. 1, c. 8);



Facsimile

Dichiarazione di responsabilità

Li, ____/____/2010

Il/ La sottoscritto/a _____ nato/a il ____/____/____ a _____, codice fiscale _____ e residente a _____,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità civile e penale, che in relazione ad altri rapporti di lavoro nell'anno ____ (barrare la casella che ricorre):

non ha beneficiato, ai sensi della legge 24.12.2007, n. 244 e del D.M. 20.3.2008, della detrazione d'imposta prevista per la tassazione del trattamento di fine rapporto.

ha beneficiato, ai sensi della legge 24.12.2007, n. 244 e del D.M. 20.3.2008, della detrazione d'imposta prevista per la tassazione del trattamento di fine rapporto.

In fede

Firma del lavoratore

- in analogia con le detrazioni previste dal c. 1-ter, art. 19 del TUIR la nuova detrazione spetta anche per le somme liquidate a titolo di acconto, mentre non spetta in relazione a quelle erogate a titolo di anticipazione (art. 1, c. 6).



Detrazione d'imposta

Si ipotizzi un reddito di riferimento pari a euro 25.000,00. La nuova detrazione d'imposta, a cui dovrà aggiungersi l'eventuale detrazione annua di euro 61,97 in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a due anni, risulta pari a:

$$(\text{euro } 28.000,00 - \text{euro } 25.000,00) : \text{euro } 20.500,00 = \text{euro } 0,1463$$

$$0,1463 \times \text{euro } 20,00 = \text{euro } 2,93$$

$$\text{euro } 50,00 + \text{euro } 2,93 = \text{euro } 52,93$$

Se invece il reddito di riferimento risultasse pari a euro 29.000,00 la detrazione risulterebbe la seguente:

$$(\text{euro } 30.000,00 - \text{euro } 29.000,00) : \text{euro } 2.000,00 = \text{euro } 0,5000$$

$$0,5000 \times \text{euro } 50,00 = \text{euro } 25,00$$

Clausola di salvaguardia

L'art. 1, c. 9, legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto una **clausola di salvaguardia per i lavoratori dipendenti** percettori di somme a titolo di TFR, indennità equipollenti e altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro. Tale intervento si è reso necessario in considerazione del fatto che gli scaglioni e le aliquote IRPEF introdotti a decorrere dal 1° gennaio 2007 sono risultati estremamente penalizzanti, in sede di tassazione di tali somme, per il lavoratore. La clausola di salvaguardia permette, se più favorevoli, di continuare ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006. È onere del sostituto d'imposta effettuare la verifica dell'aliquota più conveniente per il contribuente. Nella circolare n. 15/E del 16.3.2007 l'Amministrazione finanziaria infatti ha ritenuto che, pur in assenza di un esplicito orientamento da parte del legislatore, considerato il tenore letterale della disposizione ("ai fini della determinazione dell'imposta si applicano, se più favorevoli"), la verifica debba essere effettuata direttamente dal sostituto d'imposta il quale, in sede di determinazione dell'imposta, utilizzerà le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, se più favorevoli. Successivamente l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo e di riliquidazione dell'imposta, effettuerà nuovamente la verifica della tassazione più favorevole nei riguardi del contribuente confrontando in questo caso i risultati ottenuti applicando il sistema della tassazione separata e quello della tassazione ordinaria.

TFR in Tesoreria

L'obbligo in capo ai datori di lavoro/sostituti d'imposta di assoggettare a tassazione, con le regole sopra illustrate, i TFR erogati permane anche in caso di versamento dello stesso al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS.

L'Agenzia delle Entrate (si veda la circolare n. 70/E/2007) ha infatti precisato che, anche in questo caso, rimangono a carico del datore di lavoro, in quanto sostituto d'imposta, tutti gli adempimenti di natura fiscale. Egli è tenuto dunque a versare le ritenute fiscali anche sulla quota erogata per conto del Fondo di Tesoreria, salvo poi portare a conguaglio nella dichiarazione contributiva (Modello DM10/2), secondo le istruzioni fornite dall'INPS nella circolare n. 70/2007, l'intero importo lordo erogato, comprensivo, quindi, della ritenuta fiscale alla fonte.



Si ipotizzi il caso di un lavoratore dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e non iscritto a previdenza complementare, che, in data 30 giugno 2010, cessa il proprio rapporto di lavoro.

I dati di interesse ai fini della tassazione del trattamento di fine rapporto risultano i seguenti:

- data di assunzione: 2 gennaio 1991;
- TFR maturato fino al 31 dicembre 2000: euro 18.500,00;
- TFR maturato dal 1° gennaio 2001: euro 20.000,00;
- rivalutazione maturata dal 1° gennaio 2001: euro 1.900,00 (somma già compresa nel TFR maturato dal 1° gennaio 2001).

Attenzione: Si ricorda la problematica legata al ruolo della rivalutazione in fase di tassazione del TFR. Preme evidenziare come l'esempio venga risolto seguendo quanto evidenziato dal D.Lgs. n. 47/2000 e ribadito dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E/2001 e n. 70/E/2007 e cioè che l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR è imputata a riduzione del fondo TFR. L'imposta sostitutiva calcolata su tale importo lordo ha quindi già ridotto il fondo TFR e non deve ridurre la rivalutazione.

$$\text{Reddito di riferimento} = \frac{\text{euro } 18.500,00 + (\text{euro } 20.000,00 - \text{euro } 1.900,00)}{234} \times 144 = \text{euro } 22.523,08$$

$$\text{IRPEF su reddito di riferimento} = \text{euro } 5.481,23$$

$$\text{Aliquota media} = \frac{\text{euro } 5.481,23}{\text{euro } 22.523,08} = x : 100$$
$$x = 24,34\%$$

In applicazione della clausola di salvaguardia il datore di lavoro applicherà invece l'aliquota del 23%. Il reddito di riferimento, utilizzando gli scaglioni e le aliquote in vigore al 31 dicembre 2006, si colloca infatti all'interno del primo scaglione di reddito.

$$\text{Imponibile fiscale ante 2000} = \text{euro } 18.500,00 - (\text{euro } 309,87 \times 10) = \text{euro } 15.401,30$$

$$\text{Imponibile fiscale post 2000} = \text{euro } 20.000,00 - \text{euro } 1.900,00 = \text{euro } 18.100,00$$

$$\text{IRPEF netta ante 2000} = \text{euro } 15.401,30 \times 23\% = \text{euro } 3.542,30$$

$$\text{IRPEF lorda post 2000} = \text{euro } 18.100,00 \times 23\% = \text{euro } 4.163,00$$

$$\text{Detrazione ex Legge Finanziaria 2008} = (\text{euro } 28.000,00 - \text{euro } 22.523,08) : \text{euro } 20.500,00 = \text{euro } 0,2671$$
$$0,2671 \times \text{euro } 20,00 = \text{euro } 5,34$$
$$\text{euro } 50,00 + \text{euro } 5,34 = \text{euro } 55,34$$

$$\text{IRPEF netta post 2000} = \text{euro } 4.163,00 - \text{euro } 55,34 = \text{euro } 4.107,66$$

$$\text{Totale IRPEF su TFR} \text{ € } \text{euro } 3.542,30 + \text{euro } 4.107,66 = \text{euro } 7.649,96$$

$$\text{TFR netto} = \text{euro } 18.500,00 + \text{euro } 20.000,00 - \text{euro } 7.649,96 = \text{euro } 30.850,04$$

Solo nei casi in cui il Fondo di Tesoreria risulti tenuto a erogare la quota a proprio carico (questo caso si realizza quando l'importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo di Tesoreria eccede l'ammontare dei contributi complessivamente dovuti all'INPS e agli eventuali ulteriori enti previdenziali) esso assume, limitatamente a tale quota, il ruolo di sostituto d'imposta.

SOMME PERCEPITE DAGLI AVENTI DIRITTO E DAGLI EREDI

In caso di decesso del lavoratore si verifica la cessazione del rapporto di lavoro con obbligo, in capo al datore di lavoro, di erogare agli eredi l'eventuale ultima retribuzione che il *de cuius* non ha potuto percepire direttamente, le competenze di fine rapporto nonché l'indennità di mancato preavviso.

L'art. 2122 c.c. prevede infatti che: "In caso di morte del prestatore di lavoro,

le indennità indicate dagli artt. 2118 [preavviso] e 2120 [TFR] devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. (...)". A eccezione dell'ultima retribuzione maturata dal *de cuius*, che è soggetta a tassazione separata con applicazione dell'aliquota in vigore per il primo scaglione di reddito (23%), le altre somme, compreso dunque il trattamento di fine rapporto, sono soggette alle normali regole di tassazione sopra descritte anche se erogate agli eredi.



La lett. e), c. 2, art. 23, D.P.R. n. 600/1973 prevede che la ritenuta da operare è determinata "... sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art. 16, c. 1, lett. a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito".

Per quanto attiene invece la riliquidazione operata da parte degli uffici finanziari la circolare n. 29/E/2001 chiarisce che tale operazione deve essere effettuata avendo riguardo alla situazione del *de cuius* e all'aliquota media del quinquennio dello stesso *de cuius*. Gli eventuali rimborsi ovvero le iscrizioni a ruolo dovranno essere disposti in capo agli aventi diritto e agli eredi, in proporzione alle rispettive quote.



La circolare n. 29/E/2001 in merito precisa che: "Si ricorda che le indennità percepite dagli aventi diritto e dagli eredi del *de cuius*, sia iure proprio che iure successiois, devono essere assoggettate a tassazione con le medesime modalità che sarebbero state applicate se le somme fossero state corrisposte al *de cuius*. Ciò anche in conformità a quanto già precisato nella circolare n. 2 del 5 febbraio 1986".

TASSAZIONE DEL TFR AI NON RESIDENTI

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 1.8.2008, n. 341/E, è intervenuta per fare luce sulle modalità di tassazione da applicare al trattamento di fine rapporto da erogare a un dipendente residente all'estero per l'attività lavorativa prestata in parte in Italia e in parte in Germania.

Nel caso in esame, alla luce anche di quanto previsto dall'art. 15 della Convenzione Italia-Germania, l'Agenzia precisa come la parte di TFR maturata nel periodo di lavoro svolto in Italia vada tassata esclusivamente in Italia così come la parte maturata relativamente all'attività lavorativa svolta in Germania debba essere tassata esclusivamente nello Stato tedesco.

Anticipazione: modalità di concessione e criteri di tassazione

Il trattamento di fine rapporto viene corrisposto di norma al lavoratore dipendente una volta nella vita lavorativa, nel momento della cessazione del rapporto di lavoro.

In realtà l'art. 2120 c.c. concede la possibilità al lavoratore dipendente, **in caso di soddisfacimento di alcuni precisi requisiti, di richiedere l'erogazione di un'anticipazione del TFR, in costanza di rapporto.**

Non si verifica dunque la cessazione del rapporto di lavoro (che rimane in essere), pur ricevendo il lavoratore una rilevante quota del trattamento di fine rapporto accantonato fino a quel momento.

Preme evidenziare come nessuna rivalutazione debba essere riconosciuta in fase di corresponsione di un'anticipazione sul TFR.



Tale operazione deve infatti essere effettuata **esclusivamente a fine anno** ovvero in occasione della **cessazione del rapporto di lavoro**.

Il Codice Civile individua precise condizioni per l'erogazione dell'**anticipazione** sul trattamento di fine rapporto.

Si tratta di limiti minimi che, da una parte, tutelano il datore di lavoro, limitando il numero di coloro che possono richiedere l'anticipazione sul TFR, e, dall'altra parte, tutelano il lavoratore, in quanto obbligano il datore di lavoro a erogare la somma in caso di soddisfacimento dei requisiti minimi richiesti dalla legge.

Le condizioni, che possono essere considerate a tutela del datore di lavoro, sono due:

- il **lavoratore richiedente deve possedere almeno 8 anni di servizio** presso lo stesso datore di lavoro;
- l'**importo dell'anticipazione richiesta non deve essere superiore al 70% del trattamento cui il lavoratore avrebbe avuto diritto** nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

L'art. 2, c. 5, D.M. 30.1.2007 prevede che, nel limite del 70%, debba essere considerato anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS per i dipendenti da aziende con almeno 50 addetti che abbiano optato espressamente per il mantenimento del TFR nel regime di cui all'art. 2120 c.c.

Per quanto attiene invece le condizioni minime poste a tutela del lavoratore

Condizioni per l'erogazione

dipendente, si evidenzia come l'art. 2120 c.c. preveda che le richieste presentate dai lavoratori debbano essere soddisfatte annualmente:

- entro i limiti del 10% degli aventi titolo (lavoratori cioè con almeno 8 anni di anzianità);
- comunque nella misura del 4% del numero totale dei dipendenti.

La formulazione utilizzata dal legislatore fa sì che, affinché sussista in capo al datore di lavoro un obbligo di corresponsione dell'anticipazione, il numero dei dipendenti debba essere almeno pari a 25 ($25 \times 4\% = 1$).

Tale interpretazione è stata confermata anche dalla sentenza di Cassazione 6.3.1992, n. 2749, ha affermato come le disposizioni contenute nell'articolo 2120 c.c. in tema di anticipazione del TFR non operino riguardo a imprese con un esiguo numero di dipendenti in quanto il limite massimo del 4% del totale dei dipendenti stessi postula una presenza di questi nella misura di almeno 25 unità.



Esempio

Anticipazione del TFR per imprese con un esiguo numero di dipendenti

Si ipotizzi il caso di un'azienda con 100 dipendenti, di cui 50 con almeno 8 anni di anzianità. Il limite minimo di richieste che devono annualmente essere soddisfatte è pari a 4:

$$50 \times 10\% = 5$$

$$100 \times 4\% = 4$$

Nel caso invece di un'azienda con 9 dipendenti, di cui 5 con almeno 8 anni di anzianità, non sussiste un limite minimo di richieste che devono essere soddisfatte in quanto la legge non prevede, in questo caso, nessun arrotondamento all'unità:

$$5 \times 10\% = 0,5$$

$$9 \times 4\% = 0,36$$

Per quanto attiene invece il numero di anticipazioni che il lavoratore può richiedere, si evidenzia come l'art. 2120 c.c. conceda la possibilità di richiedere una sola anticipazione nel corso del rapporto di lavoro.

Il legislatore permette poi ai contratti collettivi o a patti individuali di prevedere condizioni di miglior favore.

La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di:

- **spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche**, risultando irrilevante che la terapia o l'intervento vengano o meno praticati nelle strutture pubbliche, attesa l'insussistenza di un obbligo del lavoratore a servirsi delle medesime (Cassazione sent. 11.4.1990, n. 3046);
- **acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli**. In merito a ciò si segnala come l'articolo 2120 c.c. preveda che l'acquisto sia documentato con atto notarile. A oggi però, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 142 del 5 aprile 1991, tale documentazione non è più necessaria.

L'estensione dell'applicabilità della norma alla tutela di esigenze di altri soggetti – i figli – è possibile non solo se è il lavoratore a effettuare l'acquisto, ma anche quando l'acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest'ultimo di disporre del relativo importo (Corte di Cassazione, sent. 8.7.1987, n. 6189);

- **fruizione dei congedi parentali, di formazione e di formazione continua.** Tale casistica non è prevista dall'art. 2120 c.c., ma è contenuta nell'art. 7, c. 1, D.Lgs. n. 151/2001, il quale evidenzia anche come l'anticipazione debba essere corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo.

Nel caso in cui il datore di lavoro si trovi **di fronte a più richieste** di anticipazione e non sia nelle condizioni, ovvero non voglia di soddisfare tutte le richieste predette (naturalmente dopo aver soddisfatto i limiti minimi previsti dall'art. 2120) **potrà adottare dei criteri di priorità.**

I contratti collettivi possono prevedere tali criteri di priorità. In assenza di tali criteri quello cronologico appare forse il più corretto.

TASSAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI TFR

In caso di erogazione di anticipazioni sul trattamento di fine rapporto il sostituto d'imposta/datore di lavoro è tenuto a effettuare il prelievo fiscale.

Le regole illustrate per quanto riguarda la **tassazione del TFR a saldo** vengono **parzialmente modificate** quando oggetto dell'erogazione è un'anticipazione.

Il reddito di riferimento deve essere determinato anche in questo caso al fine di quantificare l'aliquota media di tassazione.

Sull'argomento l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 29/E/2001, ha precisato come, **esclusivamente in sede di tassazione delle anticipazioni** e considerato che tale tassazione ha carattere provvisorio, **il sostituto possa determinare l'aliquota media assumendo l'importo di TFR maturato e le aliquote IRPEF in vigore:**

- **al 31 dicembre dell'anno precedente** quello della richiesta ovvero
- **alla data della richiesta.**

Tale opzione emerge anche dalla lettura delle istruzioni alla **compilazione del Modello 770 Semplificato.** In relazione al campo **"Data di cessazione rapporto di lavoro"** l'Amministrazione finanziaria richiede, in caso di erogazione di un'anticipazione di TFR, **l'indicazione della data della richiesta** ovvero, in alternativa, **il 31 dicembre dell'anno precedente** a seconda della data prescelta per la determinazione dell'aliquota media.

La scelta ha importanti riflessi in fase di determinazione dell'aliquota media:

- **al numeratore della formula utile** alla determinazione del reddito di riferimento vi sarà, a seconda della scelta operata dal sostituto, il TFR maturato al 31 dicembre dell'anno precedente ovvero quello maturato al momento della richiesta;
- per quanto attiene **il denominatore della formula** andranno indicati, a seconda della scelta operata, i mesi di maturazione al 31 dicembre dell'anno precedente ovvero quelli al momento della richiesta;
- **le aliquote IRPEF** a cui assoggettare il reddito di riferimento per la determinazione dell'aliquota media saranno quelle in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente ovvero quelle in vigore al momento della richiesta.

Per quanto attiene invece l'imponibile fiscale:

- la parte **relativa al TFR** maturato fino al 31.12.2000, così come avviene in caso di erogazione di TFR a saldo, viene ridotta delle deduzioni d'imposta di euro 309,87 per ogni anno di maturazione;

Differenze rispetto alla tassazione del TFR a saldo

Rivalutazione nella tassazione dell'anticipazione

- la parte relativa al maturato dal 1° gennaio 2001 viene determinata escludendo gli importi di rivalutazione, già assoggettati a imposta sostitutiva, relativamente alla parte “ad essa riferibile” (Agenzia delle Entrate, circ. 20.3.2001, n. 29/E).

Infine si segnala come, in sede di tassazione dell'anticipazione, **non risultano applicabili:**

- le **detrazioni d'imposta di euro 61,97**, oggi, in ogni caso, spettanti esclusivamente ai rapporti di lavoro di durata effettiva inferiore a 2 anni;
- la **nuova detrazione d'imposta introdotta dalla Legge Finanziaria 2008** ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, c. 6, D.M. 20.3.2008.

Le rivalutazioni che devono essere escluse dal reddito di riferimento e dall'imponibile fiscale sono quelle assoggettate a tassazione relativamente al TFR maturato al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di richiesta dell'anticipazione, anche se non risulta ultimato l'intero pagamento della relativa imposta sostitutiva (A.E., circ. 6.8.2001, n. 78/E).

Poiché infatti la rivalutazione matura esclusivamente al 31 dicembre di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, qualora venga erogata un'anticipazione nel corso dell'anno, le rivalutazioni già maturate e assoggettate a tassazione non possono che essere quelle riferite al TFR maturato al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di richiesta dell'anticipazione. Tale principio vale indipendentemente dalla modalità prescelta dal sostituto d'imposta per la determinazione dell'aliquota media di tassazione (TFR maturato al 31 dicembre dell'anno precedente quello della richiesta ovvero al momento della richiesta).



Esempio

Tassazione di un'anticipazione TFR

Si ipotizzi il caso di un lavoratore dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e non iscritto a previdenza complementare, che, in data 30 giugno 2010, chiede un'anticipazione di TFR per un importo pari a euro 30.000,00.

Il datore di lavoro concede l'anticipazione optando per la determinazione dell'aliquota media di tassazione sulla base dei valori in essere al momento della richiesta.

I dati di interesse ai fini della tassazione dell'anticipazione TFR risultano i seguenti:

- data di assunzione: 2 gennaio 1991;
- TFR maturato fino al 31 dicembre 2000: euro 18.500,00;
- TFR maturato dal 1° gennaio 2001 alla data della richiesta: euro 20.000,00;
- rivalutazione maturata dal 1° gennaio 2001: euro 1.900,00 (somma già compresa nel TFR maturato dal 1° gennaio 2001).

Attenzione: in merito alla rivalutazione va ricordato quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 78/E/2001.

Infatti al 30 giugno 2010, non verificandosi la cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro non effettua alcuna rivalutazione del TFR accantonato al 31 dicembre 2009.

L'ultima rivalutazione che rileva ai fini della tassazione dell'anticipazione TFR sarà quella determinata in data 31 dicembre 2009 relativamente al TFR accantonato al 31 dicembre 2008.

$$\text{Reddito di riferimento} = \frac{\text{euro } 18.500,00 + (\text{euro } 20.000,00 - \text{euro } 1.900,00) \times 144}{234} = \text{euro } 22.523,08$$

$$\text{IRPEF su reddito di riferimento} = \text{euro } 5.481,23$$

$$\text{Aliquota media} = \frac{\text{euro } 5.481,23}{\text{euro } 22.523,08} = x : 100 \\ x = 24,34\%$$

In applicazione della clausola di salvaguardia il datore di lavoro applicherà invece l'aliquota del 23%. Il reddito di riferimento, utilizzando gli scaglioni e le aliquote in vigore al 31 dicembre 2006, si colloca infatti all'interno del primo scaglione di reddito.

Imponibile fiscale ante 2000 =

euro 18.500,00 – (euro 309,87 x 10)

euro 15.401,30

Imponibile fiscale post 2000 =

euro 30.000,00 - euro 18.500,00 = euro 11.500,00

euro 11.500,00 : (euro 18.500,00 + euro 20.000,00) = x : 100

x = 29,87%

euro 1.900,00 x 29,87% = euro 567,53

(rivalutazione riferibile alla quota di anticipazione maturata dal 1° gennaio 2001)

L'Agenzia delle Entrate non ha mai fornito chiarimenti in merito, in considerazione forse della natura provvisoria della tassazione dell'anticipazione TFR.

In tale esempio si propone pertanto una possibile interpretazione pratica della posizione ministeriale, pur evidenziandone i dubbi e le perplessità operative.

euro 11.500,00 - euro 567,53

euro 10.932,47

IRPEF netta ante 2000 =

euro 15.401,30 x 23%

euro 3.542,30

IRPEF netta post 2000 =

euro 10.932,47 x 23%

euro 2.514,47

Totale IRPEF su anticipazione TFR =

euro 3.542,30 + euro 2.514,47

euro 6.056,77

Anticipazione TFR netta =

euro 18.500,00 + euro 11.500,00 - euro 6.056,77

euro 23.943,23

Anche in caso di erogazione di un'anticipazione di TFR permane in capo ai datori di lavoro/sostituti d'imposta l'obbligo di assoggettare a tassazione, con le regole sopra illustrate, le eventuali quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS (si veda Agenzia delle Entrate, circ. n. 70/E/2007).

TFR in Tesoreria

Tassazione dell'acconto del trattamento di fine rapporto

L'acconto TFR rappresenta una quota dell'indennità di fine rapporto che, per vari motivi, non viene interamente erogata al lavoratore dipendente.

Come precisato nella circolare n. 2/1986 del Ministero delle finanze: “gli acconti costituiscono somme erogate a titolo satisfattivo, ancorché parziale, di un trattamento di fine rapporto relativo a un rapporto di lavoro dipendente definitivamente cessato”.

A differenza dunque dal caso dell'anticipazione, dove il rapporto di lavoro permane in essere, in caso di acconto il rapporto di lavoro risulta definitivamente cessato.

TASSAZIONE DELL'ACCONTO TFR

Dal punto di vista fiscale alcuni importanti chiarimenti sono contenuti nella già citata circolare n. 2/1986 del Ministero delle finanze.

Innanzitutto viene evidenziato come gli acconti sul TFR, vista la concomitante cessazione del rapporto di lavoro, debbano essere assoggettati a imposizione fiscale con le medesime regole utilizzate per la tassazione del TFR a saldo.

Tale posizione è ribadita dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 29/E del 20.3.2001: “Relativamente alla tassazione degli acconti di TFR, tenuto conto che gli stessi sono erogati una volta che il diritto alla percezione del TFR è maturato, si rendono applicabili le medesime regole di tassazione previste per il TFR sopra illustrate”.

Dovrà dunque applicarsi l'aliquota determinata secondo le modalità valide per l'indennità principale complessivamente considerata, di cui l'acconto costituisce una quota corrisposta in via anticipata e provvisoria.

Tale aliquota viene determinata sulla base degli scaglioni e aliquote in vigore al momento in cui sorge il diritto alla percezione non rilevando le modifiche



Normativa

Min. fin., circ. n. 2/1986

Va presa in considerazione la tabella delle aliquote Irpef in vigore nell'anno in cui è sorto il diritto alla percezione dell'indennità di fine rapporto, e cioè, in pratica, la tabella vigente nell'anno in cui è cessato il rapporto di lavoro, indipendentemente dal momento dell'effettiva liquidazione e percezione dell'indennità.

Ciò vale anche nel caso di liquidazione di saldi, ovvero di riliquidazione di indennità per motivi vari sopravvenuti, allorché il nuovo pagamento venga effettuato in un periodo in cui vige una diversa tabella delle aliquote: la percezione dell'indennità, o di quota parte di essa, in costanza di tale nuova tabella è, infatti, irrilevante ai fini della tassazione dell'indennità o della quota, che va sempre fatta secondo la tabella delle aliquote in vigore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

intervenute nei successivi periodi d'imposta anche se in tali periodi avviene l'effettiva erogazione dell'acconto TFR.

Per quanto attiene la determinazione del reddito di riferimento va dunque considerato non il solo importo dell'acconto, bensì l'importo dell'indennità principale così come risulta in base agli elementi di determinazione della stessa in possesso del sostituto di imposta all'atto della liquidazione dell'acconto.

Relativamente alle deduzioni annue di euro 309,87 queste vengono totalmente riconosciute in sede di tassazione dell'acconto così come le detrazioni d'imposta (euro 61,97 annue per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni ovvero la nuova detrazione introdotta dalla Legge Finanziaria 2008). Preme infine precisare come molti contratti collettivi prevedano l'obbligo in capo al datore di lavoro di corrispondere, oltre agli acconti di TFR, anche eventuali interessi per ritardato pagamento delle somme dovute.

ESEMPIO DI TASSAZIONE DI ACCONTI TFR

Si ipotizzi il caso di un lavoratore dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e non iscritto a previdenza complementare, che, in data 30.6.2010, cessa il proprio rapporto di lavoro.

Il trattamento di fine rapporto viene erogato in tre acconti così suddivisi (per semplicità si ipotizzi l'assenza di interessi per ritardato pagamento):

- euro 10.000,00;
- euro 10.000,00;
- parte restante.

I dati di interesse ai fini della tassazione del trattamento di fine rapporto risultano i seguenti:

- data di assunzione: 2.1.1991;
- TFR maturato fino al 31.12.2000: euro 18.500,00;
- TFR maturato dal 1° gennaio 2001: euro 20.000,00;
- rivalutazione maturata dall' 1.1.2001: euro 1.900,00 (somma già compresa nel TFR maturato dal 1.1.2001).



Esempio

Tassazione degli acconti del TFR

Reddito di riferimento = euro 18.500,00 + (euro 20.000,00 - euro 1.900,00) x 144 : 234 = euro 22.523,08

IRPEF su reddito di riferimento = euro 5.481,23

Aliquota media = euro 5.481,23 : euro 22.523,08 = x : 100
x = 24,34%

In applicazione della clausola di salvaguardia il datore di lavoro applicherà invece l'aliquota del 23%.

Il reddito di riferimento, utilizzando gli scaglioni e le aliquote in vigore al 31.12.2006 si colloca infatti all'interno del primo scaglione di reddito.

1° Acconto

Imponibile fiscale ante 2000 = euro 10.000,00 - (euro 309,87 x 10) € euro 6.901,30

IRPEF netta ante 2000 = euro 6.901,30 x 23% = euro 1.587,30

Acconto netto = euro 10.000,00 - euro 1.587,30 = euro 8.412,70

2° Acconto

Imponibile fiscale ante 2000 = euro 18.500,00 - (euro 309,87 x 10) = euro 15.401,30

IRPEF netta ante 2000 = euro 15.401,30 x 23% = euro 3.542,30

Imponibile fiscale post 2000 = euro 20.000,00 - euro 18.500,00 = euro 1.500,00

euro 1.500,00 : (euro 8.500,00 + euro 20.000,00) = x : 100

x = 3,90%

euro 1.900,00 x 3,90% = euro 74,10

euro 1.500,00 - euro 74,10 = euro 1.425,90

IRPEF lorda post 2000 = euro 1.425,90 x 23% = euro 327,96

Detrazione ex Legge Finanziaria 2008 = (euro 28.000,00 - euro 22.523,08) : euro 20.500,00 = euro 0,2671

euro 0,2671 x euro 20,00 = euro 5,34

euro 50,00 + euro 5,34 = euro 55,34

IRPEF netta post 2000 = euro 327,96 - euro 55,34 = euro 272,62

IRPEF dovuta = euro 3.542,30 + euro 272,62 - euro 1.587,30 = euro 2.227,62

Acconto netto = euro 10.000,00 - euro 2.227,62 = euro 7.772,38

Saldo

Imponibile fiscale ante 2000 = euro 18.500,00 - (euro 309,87 x 10) = euro 15.401,30

IRPEF netta ante 2000 = euro 15.401,30 x 23% = euro 3.542,30

Imponibile fiscale post 2000 = euro 20.000,00 - euro 1.900,00 = euro 18.100,00

IRPEF lorda post 2000 = euro 18.100,00 x 23% = euro 4.163,00

Detrazione ex Legge Finanziaria 2008 = (euro 28.000,00 - euro 22.523,08) : euro 20.500,00 = euro 0,2671

euro 0,2671 x euro 20,00 = euro 5,34

euro 50,00 + euro 5,34 = euro 55,34

IRPEF netta post 2000 = euro 4.163,00 - euro 55,34 = euro 4.107,66

IRPEF dovuta = euro 3.542,30 + euro 4.107,66 - euro 2.227,62 = euro 5.422,34

Saldo TFR = euro 18.500,00 + euro 20.000,00 - euro 10.000,00 - euro 10.000,00 - euro 5.422,34 = euro 13.077,66

Tale **credito d'imposta viene annualmente rivalutato** con le stesse modalità previste per il trattamento di fine rapporto.

Il recupero, possibile a decorrere dai TFR erogati a partire dall'1.1.2000, può essere effettuato nei limiti del 9,78% dei TFR ovvero, se superiore, alla percentuale corrispondente al rapporto tra credito d'imposta residuo a tale data e i TFR risultanti alla stessa data.

Come già illustrato, **il credito può essere utilizzato (senza limiti) anche per non versare gli acconti** (codice tributo 1712) e i saldi (codice tributo 1713) dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto.

Riliquidazione del TFR

Il terzo periodo, art. 19, c. 1, del TUIR, come modificato dall'art. 37, c. 41, D.L. n. 223 del 4.7.2006 (convertito nella legge 4.8.2006, n. 248) disciplina la cosiddetta "**riliquidazione del trattamento di fine rapporto**".

Si tratta in sostanza di un'operazione con la quale l'**Amministrazione finanziaria provvede a ritassare** le somme percepite dal contribuente a titolo di TFR (per la quota maturata dall'1.1.2001), comprese le altre indennità e somme di cui alla lett. a) art. 16, c. 1, del TUIR (non si applica alle anticipazioni e agli acconti – circolare n. 29/E/2001), **sulla base di un'aliquota media di tassazione relativa ai cinque anni precedenti** a quello in cui è maturato il diritto alla percezione della somma.

Come precisato nella circolare n. 29/E/2001 **la determinazione dell'aliquota media** avviene rapportando "la somma delle imposte calcolate con riguardo al reddito complessivo del contribuente, al netto degli oneri deducibili e senza considerare i crediti d'imposta, di ciascuno dei cinque anni precedenti e la somma dei redditi stessi considerati come sopra indicato".



Tale riliquidazione può generare un credito ovvero un debito per il contribuente. Nel primo caso si determina un rimborso delle maggiori imposte trattenute, mentre nel secondo caso si ha l'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dovute.

Sempre in merito alle somme corrisposte a titolo di TFR o alle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro preme evidenziare come gli uffici finanziari, ai sensi dell'art. 17, c. 3, del TUIR, siano tenuti "a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli artT. 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente".

Il trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 19, c. 1, del TUIR, è **soggetto a una riliquidazione da parte dell'Amministrazione finanziaria**. Con questa operazione le somme percepite dal contribuente a titolo di TFR vengono ritassate sulla base di un'aliquota media di tassazione relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione della somma. L'attuale formulazione dell'art. 19, c. 1, TUIR non prevede un termine entro cui tale riliquidazione deve essere operata. La previgente versione di tale norma, in vigore fino al 3.7.2006, stabiliva invece che il ricalcolo dovesse essere effettuato dall'Amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta. Il termine di tale riliquidazione è invece

previsto dall'art. 25, c. 1, D.P.R. n. 602/1973 che prevede come il concessionario notifichi la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli artT. 19 e 20 del TUIR.

Il TFR deve essere rivalutato secondo quanto previsto dall'art. 2120 c.c. e cioè sulla base di **un coefficiente di rivalutazione costruito partendo dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato mensilmente dall'ISTAT.**

Tale operazione di **rivalutazione viene effettuata** dal sostituto d'imposta alla fine di ciascun anno ovvero in caso di cessazione del rapporto di lavoro e **interessa sia il TFR rimasto nella disponibilità del datore di lavoro sia quello versato dallo stesso al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS** in caso di aziende con più di 50 addetti e lavoratori che non hanno aderito alla previdenza complementare.

Fino al 31 dicembre 2000, quindi prima delle modifiche introdotte dai due decreti legislativi citati, la rivalutazione così determinata veniva capitalizzata con il fondo TFR e, in fase di corresponsione, assoggettata a tassazione separata. **Dal 1° gennaio 2001 la rivalutazione viene invece tassata separatamente rispetto al trattamento di fine rapporto:** sul TFR continua ad applicarsi la tassazione separata come prevista dall'articolo 19 del TUIR, mentre sulla rivalutazione si va ad applicare l'imposta sostitutiva dell'11%.



Tale imposta, come precisato dal D.Lgs. n. 47/2000 e come ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 29/E/2001 (si veda anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007), è imputata a riduzione del fondo TFR.

Il versamento dell'imposta sostitutiva avviene in due diversi momenti:

– a titolo di **acconto**, nel mese di dicembre di ciascun anno (versamento, tramite Modello F24, con codice tributo 1712 da effettuarsi entro il giorno 16 dicembre).

L'importo da versare è pari al **90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente**, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati in detto anno.

In alternativa l'acconto può essere determinato presuntivamente, avendo riguardo al **90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto**. In questo caso il sostituto è chiamato a operare una stima di quella che sarà la rivalutazione dell'anno in quanto non risulta ancora noto l'indice di rivalutazione del mese di dicembre.



Il datore di lavoro può scegliere, in ciascun anno, tra le due modalità di calcolo dell'acconto quella che ritiene più conveniente (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 20 marzo 2001).

In merito al computo dell'acconto con il criterio presuntivo, nella circolare n. 50/E del 12.6.2002 (risposta 28) l'Agenzia delle Entrate ha precisato

Rivalutazione e imposta sostitutiva

Tempi e modalità di versamento

come l'imponibile da utilizzare per la determinazione presuntiva dell'acconto dell'imposta sulla rivalutazione sia costituito dal TFR maturato fino al 31 dicembre dell'anno precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso. Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente. Per i dipendenti cessati in corso d'anno (entro il 30 novembre) l'acconto è dovuto nella misura del 90% dell'imposta trattenuta sulle rivalutazioni all'atto della cessazione del rapporto; ipotizzando un acconto dovuto di imposta sostitutiva pari a euro 280,28, il Modello F24 viene compilato come indicato nel seguente prospetto.

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	riduzione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	1712	0012	2010	280,28	
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
codice ufficio	codice atto				
TOTALE A				B	SALDO (A-B)
					280,28

– a titolo di *saldo*, nel mese di febbraio dell'anno successivo (versamento, tramite Modello F24, con codice tributo 1713 da effettuarsi entro il giorno 16 febbraio).

In merito al saldo la già citata circolare n. 29/E/2001 chiarisce che, in tutti i casi in cui il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva risulti eccedente rispetto a quanto dovuto, si rendono applicabili le disposizioni previste dal D.P.R. n. 445/1997.

Ipotizzando un saldo dovuto di imposta sostitutiva pari a euro 52,00, il Modello F24 viene così compilato come indicato nel seguente prospetto.

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	riduzione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	1713	0012	2010	52,00	
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
codice ufficio	codice atto				
TOTALE A				B	SALDO (A-B)
					52,00

Rivalutazione e imposta sostitutiva del TFR in Tesoreria

Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore e assoggettato all'imposta sostitutiva dell'11%.

In merito a tale aspetto nella circolare n. 70/E del 18.12.2007 l'Agenzia delle Entrate chiarisce come spetti al datore di lavoro la determinazione e il versamento dell'imposta sostitutiva relativa:

- sia alla quota di accantonamento maturata presso il datore di lavoro;
- sia alla quota maturata presso il Fondo di Tesoreria.

Il datore di lavoro provvederà poi a conguagliare, nella denuncia contributiva Uniemens, l'importo versato relativamente alla rivaluta-

zione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria, compensando il credito con i contributi dovuti per i propri dipendenti.


Il messaggio dell'INPS 7.3.2008, n. 5859 chiarisce come tale meccanismo operi:

- da subito, con riferimento ai lavoratori il cui rapporto di lavoro cessa nel corso dell'anno (e per i quali nell'anno precedente sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria).

Per quanto attiene tali lavoratori i datori di lavoro, all'atto della liquidazione del TFR, provvederanno a recuperare dal Fondo di Tesoreria le quote precedentemente versate (causale PF10 e PF20 dell'elemento <CausaleRecTFR>), comprensive della rivalutazione ex articolo 2120 del Codice Civile operata sulle stesse al netto dell'imposta sostitutiva. L'importo di quest'ultima sarà riportato nell'elemento <ImportoRecTFR> dell'Uniemens (codice PF30 "importo imposta sostitutiva TFR Fondo di Tesoreria");

- alle normali scadenze (Uniemens relativo al mese di dicembre e al mese di febbraio dell'anno successivo), utilizzando il medesimo codice "PF30".

Individuazione delle quote di TFR soggette a rivalutazione



Per il versamento dell'imposta sostitutiva sul TFR, sia in acconto che a saldo, può essere utilizzato il credito d'imposta di cui all' art. 3, c. 213, legge n. 662/1996.

Il recupero del credito in questo caso può avvenire senza alcun limite di importo (indipendentemente dunque dalle percentuali di utilizzo previste per il credito d'imposta citato), fino a compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta, esclusivamente tramite Modello F24 (dunque in compensazione cosiddetta "orizzontale").

Come precisato nella circolare n. 78/E/2001 tale modalità di utilizzo del credito di imposta risulta aggiuntiva a quella già prevista dall'art. 3, c. 213, legge n. 662/1996.

Il sostituto può quindi continuare a recuperare il credito di imposta nella percentuale del 9,78% dei trattamenti di fine rapporto corrisposti dall'1.1.2001, comprensivi delle rivalutazioni (o nella maggiore percentuale, calcolata al 1° gennaio di ciascun anno, derivante dal rapporto tra il credito di imposta residuo e i trattamenti di fine rapporto).

Recupero del credito legge n. 662/1996

Ipotizzando ancora un acconto dovuto di imposta sostitutiva pari a euro 280,28 e un credito d'imposta disponibile *ex lege* n. 662/1996, il Modello F24 viene così compilato come indicato nel seguente prospetto.

SEZIONE ERARIO		codice tributo	destinazione/regione/prov./mese/rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensabili
IMPOSTE DIRETTE - IVA		1712	0012	2010	280,28	
RITENUTE ALLA FONTE		1250	0012	2010		280,28
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI						
codice ufficio	codice atto					
				TOTALE	A	B
						SALDO (A-B)
						0,00

Nuovi sostituti d'imposta

Per quanto attiene i sostituti d'imposta costituitisi nell'anno precedente a quello per il quale è dovuto l'acconto l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 50/E/2002) ha chiarito che tali soggetti possono:

- effettuare il versamento del solo saldo entro il giorno 16 febbraio dell'anno successivo ovvero
- determinare l'acconto in via presuntiva avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno.

Nel caso invece di sostituti d'imposta nati nell'anno, non essendoci una rivalutazione del trattamento di fine rapporto, non vige alcun obbligo di versamento.

Operazioni societarie

In caso di operazioni societarie straordinarie, e relativamente all'individuazione del soggetto tenuto al versamento dell'imposta sostitutiva, l'Agenzia ha fornito chiarimenti in due momenti diversi:

- nella circolare n. 29/E/2001 è stato disciplinato il caso di operazioni societarie straordinarie che comportano l'estinzione del soggetto preesistente (operazioni di fusione e scissione).

In queste casistiche gli obblighi di versamento dei soggetti che si estinguono, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o della scissione, e dalla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla suddetta data di efficacia dell'operazione;

- nella circolare n. 78/E/2001 è stato invece chiarito il comportamento da seguire in caso di operazioni societarie che non comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti.

In questi casi gli obblighi di versamento devono essere adempiuti dal soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica un passaggio presso altri datori di lavoro, e dal soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio di dipendenti e del relativo TFR maturato, relativamente a detti dipendenti.

Datori di lavoro non sostituti d'imposta

Va infine precisato che l'art. 11, c. 4, D.Lgs. n. 47 prevede che, se il TFR è corrisposto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta, l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate complessivamente con riferimento all'intero TFR percepito deve essere liquidata dal percettore del trattamento stesso in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui lo stesso è percepito e deve essere versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte relative alla medesima dichiarazione (circolare n. 29/E/2001).

Percorsi decisionali e possibili alternative nella modalità di scelta

Il D.Lgs. 5.12.2005, n. 252 pubblicato sul s.o. n. 200 alla *Gazzetta Ufficiale* 13.12.2005, n. 289 ha dato attuazione alla riforma della previdenza complementare prevista dalla legge delega 23.8.2004, n. 243.

Il provvedimento, entrato in vigore il 1° gennaio 2007 (la data di entrata in vigore della riforma della previdenza complementare era stata inizialmente fissata all'1.1.2008. La legge del 27.12.2006, n. 296 è intervenuta in merito anticipandone l'entrata in vigore all'1.1.2007), prevede che **tutti i lavoratori dipendenti, entro 6 mesi dall'assunzione, sono chiamati a una scelta sulla destinazione del proprio trattamento di fine rapporto.**

In caso di mancata scelta entro tale termine, salvo i casi di sospensione dello stesso, trova applicazione il meccanismo del silenzio-assenso con conseguente adesione tacita alla previdenza complementare.



Prassi amministrativa

COVIP, delib. 21.3.2007

La COVIP ha chiarito che la decorrenza del semestre è sospesa solo nei casi in cui, all'interruzione dell'attività lavorativa, faccia seguito anche la sospensione dell'accantonamento delle quote di TFR secondo quanto previsto dall'art. 2120 c.c. Per esempio, precisa la Commissione, nel caso di lavoratrice che usufruisce di un periodo di sospensione facoltativa per maternità, il decorso del semestre non viene sospeso, in quanto il datore di lavoro, in tale periodo, è comunque tenuto all'accantonamento delle quote di TFR. Invece, nel caso di lavoratore che usufruisce di un periodo di aspettativa non retribuita, il decorso del semestre viene sospeso, in quanto in tale ipotesi non sussiste il diritto all'accantonamento del TFR.

Le modalità di finanziamento dei fondi di previdenza complementare sono contenute nell'art. 8, D.Lgs. n. 252/2005. Il finanziamento può essere attuato tramite:

1) il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente. Nella risposta a interpello del 2.5.2008, n. 11 il Ministero del lavoro ha fatto luce su alcuni aspetti del contributo datoriale ai fondi di previdenza complementare:

- pur rivestendo natura retributiva, non può farsi rientrare nel principio di cui all'art. 36 Cost.;
- è escluso dalla nozione di retribuzione imponibile, rilevando esclusivamente ai fini del contributo di solidarietà;
- per quanto attiene l'obbligatorietà della contribuzione a carico ditta è stato chiarito che: "Pertanto, esclusa la sussistenza dell'obbligo contri-

Finanziamento delle forme pensionistiche complementari

butivo *de quo* nei confronti dei datori di lavoro non iscritti all'Organizzazione sindacale stipulante gli accordi istitutivi dei Fondi e che non applicano nemmeno in via di fatto gli stessi accordi, detto obbligo permane nei confronti dei datori di lavoro i quali, ancorché non iscritti all'Organizzazione stipulante, diano concreta applicazione al contratto collettivo istitutivo del Fondo a cui il lavoratore risulti iscritto”;

2) il conferimento del TFR maturando.

Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi.

Nel caso invece di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico (c. 1, art. 8, D.Lgs. n. 252/2005).

Principio fondamentale è quello secondo il quale ogni lavoratore iscritto a un fondo di previdenza complementare è assolutamente libero di determinare l'entità della contribuzione a proprio carico.


Per quanto attiene comunque i fondi di previdenza complementare previsti sia a livello di contratto collettivo sia a livello di accordo aziendale le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore sono fissati dai contratti e dagli accordi collettivi medesimi. La contribuzione da destinare ai fondi di previdenza complementare può essere stabilita:

a) in cifra fissa ovvero

b) in percentuale con le seguenti alternative:

- per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento a elementi particolari della retribuzione stessa;
- per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente;
- per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente.

Modalità di finanziamento dei fondi pensione



PERCORSI DECISIONALI E MODALITÀ DI SCELTA

Le regole per il conferimento del trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare, che interessano tutti i lavoratori dipendenti del settore privato (l'**obbligo di scelta** in merito alla **destinazione del trattamento di fine rapporto sussiste anche in capo al socio lavoratore con rapporto di lavoro di tipo subordinato** – nota del Min. lavoro prot. 25/I/0011430 del 19.8.2008), esclusi i lavoratori domestici, sono contenute sempre nell'art. 8, D.Lgs n. 252/2005.

Esistono due modalità con le quali il lavoratore può effettuare la propria scelta:

- 1) *modalità esplicita*. Entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore manifesta espressamente la volontà di:
 - conferire l'intero importo del TFR maturando (in realtà può essere conferito anche il TFR maturato prima del 1° gennaio 2007) a una forma di **previdenza complementare** prescelta. **Tale scelta risulta irrevocabile**;
 - **mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro**. In questo caso è invece **possibile, in qualsiasi momento, revocare tale scelta** optando per il versamento del TFR alla previdenza complementare;
- 2) *modalità tacita*. Nei 6 mesi sopra indicati il lavoratore non esprime alcuna volontà in merito alla destinazione del proprio TFR. Tale silenzio comporta che, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei 6 mesi previsti:
 - il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una diversa forma collettiva; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;
 - in caso di presenza di più forme pensionistiche, il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
 - qualora non siano applicabili le disposizioni sopra indicate, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS (Fondinps).

Regole per il conferimento del TFR



Normativa

D.Lgs n. 252/2005, art. 8, c. 9

Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari devono prevedere che, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme deve avvenire nella linea a contenuto più prudenziale tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.

Per quanto attiene i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, l'art. 8, D.Lgs. n. 252/2005 precisa che:

- se risultano *iscritti* alla previdenza complementare, è concessa loro la possibilità, entro 6 mesi dall'assunzione (il termine ultimo era invece il

30.6.2007 per coloro che erano già in forza al momento di entrata in vigore della legge), di scegliere se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro ovvero conferirlo, anche tramite silenzio-assenso, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

- se risultano *non iscritti* alla previdenza complementare, è concessa loro la possibilità, entro 6 mesi dall'assunzione (anche in questo caso il termine ultimo era, invece, il 30.6.2007 per coloro che erano già in forza al momento di entrata in vigore della legge), di scegliere se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50%, a una forma pensionistica complementare. In caso di silenzio si verifica anche in questo caso il cosiddetto conferimento tacito.

L'adesione a una forma pensionistica complementare può avvenire anche con il solo conferimento esplicito o tacito del TFR; in questo caso non sussiste l'obbligo di contribuzione al fondo né a carico del lavoratore né a carico del datore di lavoro (D.Lgs. n. 252/2005, art. 8, c. 10).

Il lavoratore può decidere, inoltre, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo, anche in assenza di accordi collettivi specifici.

In tal caso comunica al datore di lavoro l'entità del contributo e il fondo di destinazione.

Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo.

La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

In questo caso il soggetto ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

La scelta sulla destinazione del trattamento di fine rapporto, per i lavoratori assunti a decorrere dal 1° gennaio 2007, viene comunicata al datore di lavoro attraverso la compilazione di un apposito modello ministeriale (Modello TFR2).

Tale scelta, se orientata verso la previdenza complementare, risulta irrevocabile e come tale valida anche in relazione a rapporti di lavoro intrattenuti successivamente con altri datori di lavoro.

Sul caso dei lavoratori che hanno già effettuato una scelta (tramite Modello TFR1 ovvero TFR2) e instaurano un nuovo rapporto di lavoro la COVIP, con la Deliberazione del 24.4.2008, ha fornito utili chiarimenti.

Viene da subito precisato come spetti al datore di lavoro, in sede di nuova assunzione, verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore.

A tal fine dovrà farsi rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale emerga se, in riferimento a precedenti rapporti di lavoro, il soggetto interessato

Effettuazione della scelta: generalità e casistiche particolari

abbia deciso di conferire il proprio trattamento di fine rapporto a una forma di previdenza complementare ovvero di mantenerlo presso il datore di lavoro.

Tale dichiarazione dovrà essere corredata di relativa attestazione del datore di lavoro di provenienza o di altra eventuale documentazione comprovante la scelta a suo tempo effettuata.

Per soddisfare tale esigenza la COVIP sottolinea l'esigenza che **i datori di lavoro, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, rilascino un'attestazione in ordine alla scelta compiuta dal lavoratore** circa la destinazione del trattamento di fine rapporto.

Laddove tale attestazione, per particolari motivi, non potesse essere rilasciata, il lavoratore potrà comunque corredare la propria dichiarazione con altra documentazione comprovante la propria precedente scelta, come, per esempio, con copia del modulo TFR1 o TFR2 in precedenza sottoscritto ovvero, nell'ipotesi di conferimento del TFR a una forma pensionistica complementare, con copia del modulo di adesione alla stessa.

Alla luce di tali considerazioni la Commissione illustra i comportamenti che il datore di lavoro deve seguire al verificarsi delle diverse alternative possibili:

– *lavoratore riassunto che, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, aveva optato per il mantenimento del TFR in azienda.*

In questo caso il nuovo datore di lavoro può continuare a mantenere il TFR in azienda, ferma restando la possibilità per il lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare;

– *lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR a una forma pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ha riscattato integralmente la posizione.*

Il lavoratore che avesse scelto di conferire il TFR a una forma pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, abbia successivamente operato, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge, il riscatto integrale della posizione individuale, è tenuto ad attestare al nuovo datore di lavoro l'avvenuto esercizio del predetto diritto.

In questo caso il lavoratore, entro 6 mesi dalla nuova assunzione, è chiamato a effettuare nuovamente la scelta sulla destinazione del trattamento di fine rapporto attraverso la compilazione del Modello TFR2 (opzione tra la destinazione del TFR a una forma pensionistica complementare e il mantenimento del TFR presso il datore di lavoro).

In caso di mancata compilazione e consegna del modulo entro il consueto termine di 6 mesi, il trattamento di fine rapporto che maturerà dal mese successivo alla scadenza del semestre verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi della lett. b), c. 7, art. 8, D.Lgs. n. 252/2005;

– *lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR a una forma pensionistica complementare e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione a tale forma, non ha riscattato integralmente la posizione.*

Per il lavoratore che abbia già optato per il conferimento del TFR a una forma di previdenza complementare e che non abbia operato il riscatto integrale della posizione individuale, la scelta a suo tempo effettuata rimane efficace anche nei confronti del nuovo datore di lavoro.

Ovviamente, nel caso in cui la variazione del rapporto di lavoro determini anche la perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore era precedentemente iscritto, il lavoratore stesso dovrà fornire indicazioni circa la nuova forma di previdenza complementare alla quale intende conferire il TFR maturando.

Tale scelta, limitata all'individuazione della forma pensionistica complementare di interesse (tali lavoratori, avendo gli stessi già optato per la previdenza complementare, non sono chiamati a scegliere tra la destinazione del TFR a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento secondo le norme dell'art. 2120 c.c., ma sono limitati all'individuazione del nuovo fondo di previdenza complementare destinatario del proprio TFR) ed, eventualmente, alla misura del trattamento di fine rapporto da destinarvi, può essere manifestata entro 6 mesi dalla data di assunzione.

I lavoratori che hanno conferito, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, solo una quota del TFR sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento possono decidere di conferire alla nuova forma pensionistica prescelta, in alternativa all'intero TFR, anche l'aliquota prevista dagli accordi collettivi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il conferimento del TFR, una quota non inferiore al 50%, secondo quanto previsto dalla lett. c), c. 7, art. 8, D.Lgs. n. 252/2005.

In caso di mancata consegna della comunicazione nel termine di 6 mesi dall'assunzione, il trattamento di fine rapporto, sempre con decorrenza dalla data di assunzione, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare secondo quanto previsto in caso di adesione tacita. Per permettere la corretta manifestazione di volontà in ordine alle casistiche sopra rappresentate, la COVIP allega alla deliberazione citata uno schema di comunicazione da utilizzarsi a tal fine all'atto dell'assunzione.



Facsimile

Comunicazione in ordine alla forma pensionistica complementare a cui conferire il TFR

Modulo per i lavoratori riassunti che avevano conferito il TFR a previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti di lavoro e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare alla quale erano già iscritti, non hanno riscattato integralmente la posizione

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____
il _____, codice fiscale _____, dipendente del _____

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data di assunzione, alla seguente forma pensionistica complementare _____, alla quale il sottoscritto ha aderito in data _____,
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del _____%(1), a decorrere dalla data di assunzione, alla seguente forma pensionistica complementare _____, alla quale il sottoscritto ha aderito in data _____, fermo restando che la quota residua di TFR continuerà a essere regolata secondo le previsioni dell'art. 2120 c.c. (2).

Allega: copia del modulo di adesione

Data _____

_____ (firma leggibile)

(Segue)

*In caso di mancata comunicazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto verrà **destinato integralmente** alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. b) del decreto legislativo n. 252/2005.*

(1) I lavoratori che già versavano una quota di TFR in base alla scelta effettuata in costanza di precedenti rapporti di lavoro possono scegliere di conferire il proprio TFR alla forma prescelta nella misura fissata dagli accordi o contratti collettivi vigenti in relazione al nuovo rapporto di lavoro ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi (*scelta riservata ai soli lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993*).

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'art. 2120 del codice civile.

La riforma della previdenza complementare ha assegnato al datore di lavoro alcuni obblighi informativi.

Prima dell'avvio del periodo di 6 mesi (quindi al momento dell'assunzione), **il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili in materia di destinazione del proprio TFR.**

Inoltre 30 giorni prima della scadenza dei sei mesi utili per la scelta, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.

Come evidenziato, il D.Lgs. n. 252/2005 prevede che, ai fini del perfezionamento del meccanismo di conferimento tacito del TFR, debba decorrere integralmente il periodo di 6 mesi.

Ne consegue che, nell'ipotesi in cui, prima della scadenza di tale periodo, il rapporto di lavoro cessi senza che il lavoratore abbia manifestato espressamente la propria volontà circa la destinazione del TFR, il meccanismo del cosiddetto silenzio-assenso non possa considerarsi perfezionato e, pertanto, il lavoratore, alla cessazione del rapporto, avrà diritto alla liquidazione del TFR maturato.

Analogo principio va osservato nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi.

Anche in tal caso, se alla scadenza del contratto il lavoratore non si è espresso in merito alla destinazione del proprio TFR, non potrà applicarsi il meccanismo del silenzio-assenso, con obbligo di liquidare allo stesso il TFR maturato (COVIP, Deliberazione 21.3.2007).

L'art. 14, c. 6, D.Lgs n. 252/2005 sancisce il diritto dell'iscritto a un fondo di previdenza complementare di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica.

Tale facoltà viene concessa decorso un periodo minimo di partecipazione pari a 2 anni.

Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche sono tenuti a prevedere esplicitamente tale facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale.

Sono, dunque, da considerarsi inefficaci le eventuali clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, prevedano l'applicazione di determinate voci di costo che possono rappresentare un ostacolo alla portabilità.

Obblighi informativi

Cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza del semestre

Portabilità

Fondi, Fondinps e Tesoreria: versamento e recuperi delle somme

VERSAMENTO IN PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le istruzioni relative ai tempi e alle quote da versare in previdenza complementare in seguito alla scelta di adesione operata dal dipendente tramite il Modello TFR2 sono contenute nell'art.1, c. 5, D.M. 30.1.2007.

In caso di esplicito conferimento del TFR a una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore, provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti.



In caso di mancata manifestazione della volontà entro il termine di 6 mesi dall'assunzione, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine, provvede al versamento del TFR alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri previsti dal D.Lgs n. 252/2005 in caso di adesione tacita.

Modalità e tempi di versamento

Le modalità e i tempi per il versamento delle quote di TFR e degli eventuali contributi dovuti sono fissate dai singoli fondi di previdenza complementare.

Frequentemente la periodicità è quella trimestrale e lo strumento adottato è quello del bonifico bancario, ma appare probabile in futuro, come avvenuto per i fondi pensione istituiti o promossi dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, come la stipula di convenzioni con l'Agenzia delle Entrate per la riscossione tramite Modello F24 delle somme dovute.



Versamento tramite F24 per i fondi pensione della Regione Autonoma Trentino-AltoAdige

Con la risoluzione n. 63/E del 30.6.2010 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato la sottoscrizione della convenzione con la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per la riscossione, tramite Modello F24, dei contributi per il finanziamento dei fondi pensione costituiti su base territoriale regionale e dei fondi pensioni istituiti o promossi dalla stessa Regione Autonoma.

A tal fine sono state istituite le seguenti causali:

- "COLL" - denominata "versamento collettivo da parte del datore di lavoro";
- "AGGI" - denominata "versamento aggiuntivo da parte dell'aderente su base collettiva";
- "INDI" - denominata "versamento da parte dell'aderente su base individuale (solo per fondi pensione aperti)";
- "REIN" - denominata "reintegro di somme anticipate".

In sede di compilazione del modello di versamento tali causali sono esposte nella sezione "altri enti previdenziali ed assicurativi" (sotto il *(Segue)*)

riquadro INAIL), nel campo "causale contributo", esclusivamente, in corrispondenza delle somme dovute al Fondo indicate nella colonna "importi a debito versati".

Nella stessa sezione, nel campo "codice ente" è indicato il codice "0004" e nel campo "codice sede" sono riportati i valori:

- "0093", per "LABORFONDS - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO-ALTO ADIGE";
- "0149", per "RAIFFEISEN FONDO PENSIONE APERTO";
- "0147", per "FONDO PENSIONE APERTO PENSPLAN PROFI";
- "0040", per "FONDO PENSIONE APERTO CON CONTRIBUZIONE DEFINITA "PENSPLAN PLURIFONDS".

Nei campi "periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa", per i versamenti collettivi (causale contributo "COLL") sono riportati rispettivamente il mese e l'anno di inizio e di fine del trimestre considerato, secondo il seguente schema, dove "aaaa" rappresenta l'anno di riferimento:

- "01aaaa - 03aaaa" per il I trimestre;
- "04aaaa - 06aaaa" per il II trimestre;
- "07aaaa - 09aaaa" per il III trimestre;
- "10aaaa - 12aaaa" per il IV trimestre.

Sempre nel campo "periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa", relativamente alle altre causali contributo, è indicato il mese e l'anno di riferimento, riportando lo stesso dato sia nello spazio "da mm/aaaa" sia nello spazio "a mm/aaaa".

Il campo "codice posizione" non va compilato.

VERSAMENTO A FONDINPS

La norma di riferimento per quanto attiene Fondinps è l'art. 9, D.Lgs. n. 252/2005 che, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 243/2004, ha previsto la creazione di una forma pensionistica complementare presso l'INPS. Tale fondo, la cui effettiva istituzione è però da ricercarsi nel D.M. 30.6.2007, rappresenta un vero e proprio fondo di previdenza complementare che ha ottenuto l'approvazione da parte della COVIP con la Delibera 26.7.2007. Si tratta di una **forma pensionistica a contribuzione definita che raccoglie i trattamenti di fine rapporto di quei lavoratori, i cosiddetti "silenti"**, che:

- nell'arco dei 6 mesi dall'assunzione non hanno manifestato la loro scelta in merito alla destinazione del trattamento di fine rapporto;
- appartengono a settori per i quali non risultano operativi fondi di previdenza complementare di natura contrattuale.

Non è dunque possibile aderire a Fondinps in modo volontario ("non è optabile e riveste carattere residuale" - INPS, circ. n. 120/2007), mentre è assolutamente legittimo che l'aderente (adesione avvenuta esclusivamente in forma tacita) **decida di destinare al fondo una quota di contribuzione a proprio carico** (art. 6, c. 2, D.M. 30.1.2007). Tale contribuzione può essere sospesa e riattivata secondo modalità determinate dal regolamento del fondo, fermo restando il versamento del TFR maturando.

La posizione individuale costituita presso Fondinps può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica dallo stesso successivamente prescelta (art. 9, c. 3, D.Lgs. n. 252/2005), ma tale portabilità diventa operativa trascorso almeno un anno dall'adesione (art. 8, D.M. 30.1.2007).

In considerazione del fatto che il D.Lgs. n. 252/2005 pone come presupposto, per il conferimento del TFR a Fondinps, l'assenza, al momento del perfezionamento del silenzio-assenso, di una forma pensionistica collettiva di riferimento, la COVIP (deliberazione del 21.3.2007) ha precisato che, qualora tale forma venga successivamente costituita, **il lavoratore possa a essa aderire anche prima della decorrenza del previsto anno dalla data di iscrizione a Fondinps.**

- “Z” per denunciare la quota di TFR mensile destinata a Fondinps;
- nel campo “% Retr. Mens.”, in corrispondenza del tipo retribuzione contrassegnata dalla lettera “Z”, è necessario indicare la percentuale di conferimento a Fondinps (solo per gli operai a tempo indeterminato);
 - nel campo “retribuzione” vanno indicati gli importi di cui alla lettera “Z”.

VERSAMENTO IN TESORERIA E RECUPERO DELLE SOMME

L'art. 1, cc. 755-762, legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007 – Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27.12.2006) hanno istituito, con effetto dal 1.1.2007, il “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.”, gestito, per conto dello Stato, dall'INPS.

Questo fondo non rientra tra i fondi di previdenza complementare in quanto si limita a raccogliere il trattamento di fine rapporto di quei lavoratori per i quali sussistono, come evidenziato dall'Istituto nella circolare n. 70/2007, contemporaneamente le seguenti condizioni:

- devono essere dipendenti di un datore di lavoro del settore privato. Rientrano nel settore privato gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale e con riferimento ai dipendenti per i quali è prevista l'applicazione dell'art. 2120 c.c.

Rientrano inoltre nel settore privato gli enti cui sia stata conferita la natura giuridica di “ente pubblico economico” con riferimento agli stessi dipendenti;

- devono essere dipendenti di aziende con almeno 50 addetti. Come precisato dal D.M. 30.1.2007 e INPS, circ. n. 70/2007 per le aziende in attività al 31 dicembre 2006 il limite dimensionale si calcola prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006 (ovvero nel minore periodo per le aziende che hanno iniziato l'attività nel corso dello stesso anno).

Eventuali modifiche successive in relazione al numero degli addetti risultano irrilevanti al fine di individuare la sussistenza dell'obbligo al versamento, sia in caso di riduzione del numero degli addetti sia in caso di raggiungimento in data successiva al 31.12.2006 di un numero di addetti pari o superiore a 50.

Per le aziende che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 2006, la media va calcolata con riferimento all'anno solare di inizio attività.

In questo caso il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati ha raggiunto il limite dei 50 addetti; le aziende sono tenute al versamento del contributo anche per i mesi pregressi a decorrere da quello di inizio dell'attività.

Il versamento viene effettuato con le operazioni di conguaglio di fine anno, maggiorando l'importo dovuto della somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell'art. 2120 c.c., in ragione del tasso d'incremento del TFR applicato al 31 dicembre dell'anno precedente, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e quella di versamento.

Ai fini di limite dimensionale vengono computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia

del rapporto di lavoro (tempo determinato, stagionale, apprendistato, inserimento o reinserimento, intermittente, formazione e lavoro, somministrazione, domicilio etc...) e dall'orario di lavoro, comprendendo anche quei lavoratori per i quali non risulta applicabile l'art. 2120 c.c.

I lavoratori a tempo parziale, indipendentemente dal tipo di part-time (orizzontale, verticale o misto) vanno computati secondo quanto previsto dall'art. 6, D.Lgs n. 61/2000, mentre il **lavoratore assente** ("... qualunque sia la causa, compresa l'aspettativa per cariche elettive o sindacali, aspettativa motivi famiglia e altre ..." - INPS, circ. n. 70/2007) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore.

I lavoratori somministrati sono computati in capo all'impresa di somministrazione e, pertanto, non devono essere computati nell'impresa utilizzatrice.

I lavoratori **distaccati all'estero** o in Italia sono computati nella forza aziendale del distaccante, in quanto titolare unico del rapporto di lavoro.

Al fine della determinazione del requisito occupazionale è necessario tenere conto della struttura aziendale complessivamente considerata, a prescindere dal numero di unità o filiali in cui la stessa è articolata (INPS, msg. n. 10577/2007).

Per ciascun lavoratore viene considerato il numero di mesi o le frazioni di mesi di attività (escludendo i periodi di disponibilità per i lavoratori intermittenti e per i somministrati), riconducendo il periodo di attività al **numero di giornate convenzionalmente fissato in 26 per il lavoratore** in forza all'azienda per l'intero mese ovvero nel minor numero di giornate proporzionalmente ridotte per i rapporti di lavoro di durata inferiore al mese.

La sommatoria delle giornate di tutti i lavoratori viene divisa per 312 (26 x 12) ovvero per un numero proporzionalmente ridotto nel caso di inizio attività nel corso dell'anno.

Come previsto dall'art. 1, c. 7, D.M. 30.1.2007 i datori di lavoro, al fine di tale computo, sono chiamati a rilasciare all'INPS un'apposita dichiarazione. Con il messaggio n. 13048 del 23.5.2007 è stato diffuso il modello "**SC34_TFR_Tesoreria**" (scaricabile anche dal sito Internet dell'Istituto), **utile all'assolvimento di tale adempimento, che può essere consegnato o spedito alla sede INPS** territorialmente competente ovvero trasmesso con modalità telematica (entro il più breve tempo possibile).

L'Istituto, da parte sua, attribuisce a tutte le posizioni INPS facenti capo all'azienda il codice di autorizzazione "1R", avente il significato di "Azienda con almeno 50 addetti";

– **devono aver optato in maniera espressa per il mantenimento del TFR presso il datore di lavoro.**

Infatti, come in precedenza evidenziato, la mancata manifestazione della volontà in relazione alla destinazione del TFR comporta l'applicazione del principio del silenzio-assenso con l'automatica adesione alla previdenza complementare.

Il Fondo di Tesoreria raccoglie i TFR maturati dall'1.1.2007 non destinati a previdenza complementare al netto del contributo dello 0,50% IVS di cui all'art. 3, legge n. 297/1982 (art. 1, D.M. 30.1.2007).

Fondo di tesoreria



Tale detrazione trova applicazione anche per i dirigenti industriali mentre, per quanto attiene i **lavoratori assunti con misure agevolate**, in sede di determinazione del contributo da portare in detrazione, è **necessario tener conto della misura di contributo effettivamente versata** (per esempio, per i lavoratori con qualifica di apprendista il contributo dello 0,50% non è previsto).

L'art. 3, D.M. 30.1.2007 fornisce le regole per l'individuazione delle quote di TFR che devono essere destinate al Fondo di Tesoreria in seguito alla scelta del lavoratore tramite Modello TFR2.

Nel caso di un lavoratore che, nell'arco dei 6 mesi previsti dal legislatore, conferisce, secondo modalità tacite o esplicite, il TFR a forme pensionistiche complementari, il contributo al Fondo è dovuto fino al momento del conferimento del TFR (si veda in merito anche INPS, circ. n. 70/2007).

Con il messaggio n. 10577/2007 è stato chiarito che:

- in caso di **destinazione dell'intero TFR a forme pensionistiche complementari**, il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria è dovuto per il periodo di paga decorrente dalla data di assunzione e fino al mese precedente quello della scelta espressa (consegna del Modello del TFR2), ovvero fino al periodo di paga precedente quello di decorrenza del silenzio-assenso;
- in caso di **destinazione di una quota di TFR** alla previdenza complementare, il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura totale, relativamente alle quote maturate dalla data di assunzione e fino al mese precedente quello della scelta (consegna del Modello TFR2), mentre dal periodo di paga in corso al momento della scelta il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura residuale;
- in caso invece di **mantenimento dell'intero TFR presso il datore di lavoro**, il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto a partire dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del Modello TFR2 per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell'effettivo versamento (si veda in merito anche il paragrafo 6, Capo I, INPS, circ. n. 70/2007).

Il versamento delle quote TFR, che continua, sebbene "depositato" presso l'INPS, a maturare e a essere accantonato secondo le regole del 2120

Versamento al Fondo di Tesoreria

c.c., avviene mensilmente, tramite esposizione nel flusso Uniemens (compilazione della sezione denuncia individuale e denuncia aziendale), con i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria (entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota mensile maturata).



In considerazione del fatto che, per i lavoratori assunti successivamente al 31.12.2006, il contributo al Fondo di Tesoreria è comunque dovuto a prescindere dalla scelta operata dal lavoratore, i datori di lavoro obbligati possono eseguire il versamento mensilmente, già a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, anche prima dunque della ricezione del Modello TFR2. In questo caso, e con riferimento alla contribuzione riferita al periodo di paga corrente, non dovrà essere versato l'importo a titolo di rivalutazione (INPS, msg n. 10577/2007).

A tale contributo risultano applicabili le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva (art. 1, c. 3, D.M. 30.1.2007).

Inoltre la circolare n. 70/2007 evidenzia come il versamento del TFR “viene ad assumere la natura di contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro”.



L'INPS, nella circ. n. 70/2007, precisa: “... che tale contribuzione non potrà godere di alcuna forma di agevolazione contributiva tra quelle previste nell'ordinamento”.

Le istruzioni operative per il versamento al Fondo di Tesoreria del TFR di lavoratori che iniziano il loro rapporto di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2007 sono state in un primo momento fornite dall'INPS con la circolare n. 70/2007.

Sospensione versamento causa calamità naturali

In caso di sospensione del versamento dei contributi a causa di calamità naturali, anche il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria risulta sospeso. La sospensione del pagamento dei contributi per calamità naturali si configura infatti come provvedimento che attiene alla fase di “riscossione” e non si configura come “agevolazione contributiva” che riguarda invece sgravi o riduzioni contributive. Nel caso invece di provvedimenti di riduzione dei contributi sospesi per qualsiasi calamità, configurandosi tali provvedimenti come agevolazioni, non risultano applicabili ai contributi da destinare al Fondo di Tesoreria (INPS, msg n. 23735 dell'1.10.2007). La contribuzione a Fondinps deve, invece, essere in ogni caso versata in quanto attinente alla previdenza complementare.

L'introduzione del flusso retributivo Uniemens ha reso però tali istruzioni non più valide in quanto predisposte per il Modello DM10/2 (che comunque di seguito si propongono). Per la compilazione del flusso Uniemens si rimanda a pagina 84.

Lavoratori esclusi dal versamento

L'obbligo del versamento sussiste per tutti i lavoratori, a esclusione di quelli del settore domestico, per i quali trovano applicazione le disposizioni

di cui all'art. 2120 c.c. Sono in ogni caso esclusi (art. 1, c. 8, D.M. 30.1.2007; INPS, circ. n. 70/2007):

- lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi. L'esclusione dall'obbligo del versamento non riguarda i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche se il relativo rapporto si interrompe prima dei 3 mesi;
- lavoratori stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine non è prestabilito, ma è legato al verificarsi di un evento (per esempio il termine della campagna saccarifera);
- lavoratori a domicilio;
- impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo (assicurati per il TFR presso l'ENPAIA);
- lavoratori per i quali i CCNL prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, al posto dell'accantonamento, la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR;
- lavoratori per i quali i CCNL prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, l'accantonamento delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi;
- i lavoratori assicurati presso il "Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici" e i lavoratori iscritti al "Fondo delle abolite imposte di consumo", in quanto assoggettati a specifica disciplina in materia di trattamenti di fine rapporto (prestazioni in capitale).



Questa casistica è frequente nel settore edile dove molte casse edili prevedono, tra i contributi a esse dovuti, una percentuale a titolo di trattamento di fine rapporto. Di fatto dunque tale indennità viene erogata dalla cassa in conseguenza dell'accantonamento mensile delle quote da parte del datore di lavoro.

L'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria sussiste anche per i lavoratori occupati all'estero (indipendentemente dall'esistenza di una convenzione di sicurezza sociale e del regime previdenziale applicato) nei confronti dei quali, anche a seguito di applicazione di clausole contrattuali di miglior favore, viene accantonato presso il datore il trattamento di fine rapporto.

Per quanto attiene i lavoratori coinvolti in operazioni societarie, l'Istituto, nella circolare n. 70/2007, ha chiarito che:

- se il lavoratore proviene da un datore di lavoro obbligato al versamento al Fondo di Tesoreria (proveniente dunque da un'azienda con almeno 50 addetti), il nuovo datore di lavoro, anche se di norma non soggetto all'obbligo di versamento, deve comunque versare al Fondo di Tesoreria il TFR di tale lavoratore.

In sostanza non verserà alcun TFR per i propri dipendenti, mentre lo farà per il lavoratore "acquisito" in seguito all'operazione societaria straordinaria;

- se il lavoratore invece proviene da un datore di lavoro non obbligato al versamento al Fondo di Tesoreria (proveniente dunque da un'azienda con meno di 50 addetti), il nuovo datore di lavoro, se di norma tenuto al

Operazioni societarie

Settore agricolo e compilazione del Modello DMAG

versamento, dovrà versare al Fondo di Tesoreria anche il TFR di tale lavoratore a partire dal periodo di paga in corso alla data dell'acquisizione del dipendente.

Per quanto attiene il settore agricolo l'INPS ha fornito le istruzioni operative con la circolare n. 105, del 17.7.2007, nella quale sono state illustrate le modifiche apportate al Modello DMAG - Unico dopo l'entrata in vigore della riforma della previdenza complementare.

L'obbligo di dichiarare il contributo da versare al fondo decorre dal II trimestre 2007 (presentazione DMAG – Unico entro il 31.7.2007 – scadenza di pagamento 17.12.2007), così come da tale decorrenza i datori di lavoro agricolo sono tenuti a comunicare eventuali anticipazioni erogate sul trattamento di fine rapporto per la quota parte di competenza del Fondo di Tesoreria.

Le novità del modello connesse con i versamenti al Fondo di Tesoreria riguardano il quadro "F":

- nella seconda casella del campo "tipo retribuzione" il datore di lavoro agricolo è tenuto a inserire una delle seguenti lettere:
- nel campo "% Retr. Mens." , in corrispondenza del tipo retribuzione contrassegnata dalla lettera "G", è necessario indicare la percentuale di conferimento alla previdenza complementare;
- nel campo "retribuzione" vanno indicati gli importi di cui alle lettere "F", "G", "H" e "K".

Modello DMAG

F	Per denunciare la quota di TFR mensile maturata da versare al Fondo di Tesoreria comprensivo di interessi di rivalutazione
G	Per denunciare la quota di TFR mensile destinata alla previdenza complementare, per aziende con meno di 50 dipendenti
H	Per denunciare le anticipazioni del TFR erogate dal datore di lavoro, ma a carico del Fondo di Tesoreria
K	Per denunciare le liquidazioni del TFR erogate dal datore di lavoro, ma a carico del Fondo di Tesoreria

Il contributo al Fondo di Tesoreria viene posto in pagamento dall'Istituto unitamente ai contributi obbligatori con i moduli di pagamento unificato F24.

Il recupero delle somme anticipate dal datore di lavoro per conto del Fondo avviene in occasione della tariffazione compensando le somme anticipate con i contributi dovuti nel trimestre (INPS, msg. n. 25425/2007). L'INPS emette dunque un Modello F24 con l'esposizione della contribuzione dovuta e delle somme che possono essere portate in compensazione precedute dalla causale:

- HAGR, per le anticipazioni del TFR;
- KAGR, per la liquidazione del TFR.

Nel caso in cui gli importi che l'azienda è tenuta ad erogare a titolo di anticipazione e/o liquidazione risultino superiori ai contributi da versare nel trimestre, il datore di lavoro ne dà comunicazione al Fondo che provvede all'erogazione, entro 30 giorni, della quota di propria competenza.

Recupero di somme versate al Fondo di Tesoreria

In relazione ai lavoratori assunti a decorrere dall'1.1.2007, con il messaggio n. 10577/2007 l'Istituto ha concesso la possibilità ai datori di lavoro di **effettuare mensilmente il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria, già dalla data di assunzione, quindi anche prima della ricezione del Modello TFR2**. Potendosi verificare la necessità di **recuperare somme già versate al Fondo** da destinare invece, in tutto o in parte, **alla previdenza complementare** a seguito della scelta intervenuta in un momento successivo rispetto a quello di chiusura delle paghe, con il messaggio n. 17959 del 9 luglio 2007 l'INPS ha fornito le **modalità per tale recupero tramite Modello DM10/2 (codice RF01)**.

Come chiarito dall'Istituto tale codice può essere utilizzato in tutti i casi in cui si renda necessario operare recuperi di quote di TFR erroneamente versate al Fondo di Tesoreria.



Nel flusso Uniemens tale recupero viene evidenziato nell'elemento <RecuperoTFR>, codice RF01 in <CausaleRecTFR>.

Nel caso in cui, in sede di versamento del contributo indebito, il datore di lavoro abbia fruito anche delle misure compensative spettanti, lo stesso è tenuto alla sistemazione dei relativi importi operando nel seguente modo:

- ridurre l'importo degli esoneri spettanti nel mese con riguardo alla percentuale riferita al Fondo di Tesoreria, in misura corrispondente a quanto in precedenza fruito;
- aumentare dello stesso importo le quote di esonero spettanti nel mese a titolo di misura compensativa connessa alla previdenza complementare.

Le eventuali denunce Uniemens già trasmesse devono essere rettificare.

Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS deve essere rivalutato al termine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e tale incremento deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore e assoggettato all'imposta sostitutiva dell'11%.

In merito a tale aspetto nella circolare n. 70/E del 18.12.2007 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito come spetti al datore di lavoro la determinazione e il versamento dell'imposta sostitutiva relativa:

- sia alla quota di accantonamento maturata presso il datore di lavoro;
- sia alla quota maturata presso il Fondo di Tesoreria.

Il datore di lavoro conguglia, nel flusso Uniemens, l'importo di imposta sostitutiva versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria, compensando il credito con i contributi dovuti per i propri dipendenti.

Secondo le istruzioni contenute in INPS, msg. 7.3.2008, n. 5859 e INPS, circ. 14.1.2009, n. 4, il recupero avviene:

- da subito, con riferimento ai lavoratori il cui rapporto di lavoro cessa nel corso dell'anno (e per i quali nell'anno precedente sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria). Per quanto attiene tali lavoratori i datori di lavoro, all'atto della liquidazione del TFR, provvedono a recuperare dal Fondo di Tesoreria le quote precedentemente versate (codici PF10 e PF20), comprensive della rivalutazione *ex art.* 2120 c.c. operata sulle stesse al netto dell'imposta sostitutiva.

Imposta sostitutiva sul TFR in Tesoreria

L'importo di quest'ultima viene riportato nell'elemento <RecuperoTFR>, codice PF30 in <CausaleRecTFR>;

- **nella denuncia riferita al mese di “dicembre”**, salvo conguaglio da eseguirsi sulla denuncia di “febbraio dell'anno successivo” per i lavoratori in forza (INPS, circ. 14.1.2009, n. 4). Le istruzioni operative sono quelle sopra indicate.



In merito al recupero già sulla denuncia relativa al mese di dicembre la circolare INPS, n. 4/2009 evidenzia come i datori di lavoro sono autorizzati a calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite alla Tesoreria, avvalendosi dell'ultimo (o del penultimo) indice ISTAT. Con la denuncia del mese di febbraio dell'anno successivo, in sede di pagamento del saldo dell'imposta, risulta possibile effettuare le operazioni di conguaglio relative all'imposta sostitutiva nella sua entità definitiva.

In caso di operazioni societarie con il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro, senza interruzione del rapporto di lavoro, l'INPS, msg. n. 21062/2009, ha precisato come la **rivalutazione delle quote di TFR debba essere operata dal datore di lavoro subentrante e debba riguardare anche quanto versato nel Fondo di Tesoreria dall'azienda cedente.**

In capo al datore di lavoro subentrante sussiste anche il conseguente obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva dell'11% determinato sulle rivalutazioni stesse (INPS, msg. n. 21062/2009).

Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva, sia all'atto del versamento dell'acconto che in altre ipotesi, possono essere in ogni caso restituite utilizzando, nell'elemento <VersTFR>, codice CF30 in <CausaleVersTFR>.

Rivalutazione

Il D.M. 30.1.2007, attuativo delle disposizioni di cui alla Legge Finanziaria 2007, ha stabilito che le **quote di TFR conferite alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria sono gravate di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni**, calcolate ai sensi dell'articolo 2120 c.c., in ragione del tasso d'incremento del TFR applicato al 31 dicembre dell'anno precedente, rapportato al periodo intercorrente tra la data di assunzione e quella di effettivo versamento.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, circ. n. 70/E/2007 e come confermato dall'INPS msg. 7.3.2008, n. 5859, **le quote di rivalutazione destinate al Fondo di Tesoreria INPS, pur rappresentando comunque una somma accessoria al TFR, non sono destinate a incrementare la posizione individuale del singolo dipendente** e quindi non assumono rilievo fiscale nei riguardi del lavoratore. Come precisato dall'INPS, msg. n. 5859/2008, il riferimento ai criteri dettati in tema di rivalutazione dall'art. 2120 c.c. va inteso come un semplice meccanismo indicato dal legislatore al fine di individuare un “tasso di interesse” in linea con questa tipologia di versamento.

Liquidazione del TFR e sue anticipazioni

RECUPERO DELLE PRESTAZIONI DAL FONDO TESORERIA

La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro.

Come precisato dall'art. 2, c. 2, D.M. 30.1.2007, l'erogazione del TFR a saldo avviene a opera del datore di lavoro anche per la parte di competenza del fondo (quella cioè maturata a decorrere dall'1.1.2007) salvo poi recuperare quanto anticipato per conto dell'Istituto (codici PF10 e PF20).

Le modalità del recupero sono state illustrate dall'Istituto nella circolare n. 70/2007 dove è stato precisato come il **conguaglio debba avvenire nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del TFR** a valere sui contributi dovuti all'Istituto secondo il **seguito ordine di priorità**:

- 1) **contributi dovuti al Fondo di Tesoreria**;
- 2) **in caso di incapacienza, altri contributi obbligatori** (contributi IVS e altri minori), intendendo per tali tutti i contributi presenti nell'*ex* quadro "B-C" del Modello DM10/2, a eccezione delle quote associative (messaggio INPS n. 10577/2007).

Per quanto attiene invece le anticipazioni, il comma 5 precisa come tali somme debbano essere erogate dal datore di lavoro nei limiti della capienza dell'importo maturato al 31.12.2006.

Nel caso in cui la **somma richiesta non trovi capienza** in quanto accantonato a questa data, il **datore di lavoro è tenuto ad anticipare la quota di spettanza del Fondo di Tesoreria andando poi a recuperare quanto anticipato** con le modalità sopra indicate (in questo caso i codici da utilizzare saranno PA10 e PA20).



Nel caso di aziende che versano i contributi IVS ad altri Enti (ENPALS, IPOST, INPGI, INPDAP) il recupero deve essere effettuato prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo di Tesoreria e le eventuali contribuzioni minori dovute all'INPS. In caso di incapacienza è necessario effettuare il conguaglio con i contributi IVS dovuti ai predetti enti previdenziali, con i quali l'INPS sottoscriverà i necessari accordi.

Le istruzioni operative per il conguaglio della quota di TFR e delle relative anticipazioni di competenza del Fondo di Tesoreria sono state fornite in un primo momento dall'INPS, circ. n. 70/2007.

L'introduzione del flusso retributivo Uniemens ha reso tali istruzioni non più valide in quanto predisposte per il Modello DM 10/2 (che comunque di seguito si propongono).

Per la compilazione del flusso Unimens si rimanda invece all'apposito capitolo della presente rivista.

Nel caso in cui l'importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo che l'azienda è tenuta a erogare nel mese, siano esse a titolo di prestazione finale ovvero di anticipazione, ecceda l'ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli altri enti previdenziali con la denuncia del mese di erogazione, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tale incapacienza al Fondo il quale, entro 30 giorni, provvede all'erogazione dell'intera quota a suo carico (art. 2, c.4, D.M. 30.1.2007 – Paragrafo 7.3, Capo I, INPS, circ. n. 70/2007). Con il messaggio n. 27770/2008 l'INPS fornisce le modalità che l'azienda è tenuta a seguire per effettuare tale comunicazione e richiedere dunque l'intervento del Fondo di Tesoreria. La domanda è duplice:

- da una parte il **datore di lavoro comunica l'incapienza al fine di recuperare dal Fondo di Tesoreria le quote di TFR versate.**

Tale comunicazione avviene tramite compilazione del modello FTES01, da presentarsi alla sede INPS competente, in cui vengono indicati i dati identificativi del lavoratore, la data di inizio e fine del rapporto di lavoro, la data di inizio e fine del periodo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, l'importo degli eventuali acconti già anticipati per quote versate al Fondo di Tesoreria e le trattenute fiscali effettuate su tali anticipi.

Inoltre il datore di lavoro è tenuto a indicare l'aliquota fiscale media che l'INPS dovrà applicare sulla quota di indennità da essa erogata.

In caso di numero di lavoratori superiore al numero delle righe contenute nel modello FTES01 deve essere utilizzato il modello FTES03;

- dall'altra parte i **lavoratori interessati sono chiamati a comunicare i dati necessari per permettere all'INPS la liquidazione dell'indennità di propria competenza.**

Tale comunicazione avviene tramite la compilazione e la sottoscrizione da parte di ciascuno dei dipendenti interessati del modello FTES02, modello che deve essere presentato insieme al modello FTES01.

Nel caso di operazioni societarie con il **passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro**, senza interruzione del rapporto di lavoro, il messaggio n. 21062/2009 precisa che il datore subentrante, alla cessazione del rapporto di lavoro, è **tenuto a liquidare al lavoratore – rivalutandolo – tutto il TFR** e cioè:

- quello **fisicamente trasferitogli dalla cedente** (tale casistica sussiste solo per i lavoratori già in forza al 31 dicembre 2006);
- quello da **quest'ultima versato al Fondo di Tesoreria**;
- quello connesso ai **versamenti dallo stesso effettuati** al medesimo Fondo.

Va da sé che, all'atto della liquidazione, il datore di lavoro subentrante deve provvedere a recuperare dalla Tesoreria le quote globalmente versate per i lavoratori cessati, in sede di conguaglio con i contributi dovuti.

Resta ferma la richiesta di intervento diretto del Fondo di Tesoreria nei casi di incapienza mensile.

Prestazioni conguagliate in eccedenza sul Fondo di Tesoreria

L'INPS, msg. n. 14259/2008 è intervenuta per illustrare il corretto comportamento che i datori di lavoro **devono seguire in caso di restituzione di prestazioni conguagliate in eccedenza nonché della restituzione dell'imposta sostitutiva conguagliata in eccedenza.**

In molti casi infatti le aziende, nonostante quanto previsto dal dettato legislativo e dalla disciplina di prassi, conguagliano importi a titolo di anticipazione o di saldo superiori a quello del singolo mese cui si riferisce la denuncia contributiva, generando – così – un anomalo saldo a credito azienda.

L'Istituto, dopo aver ribadito come l'ipotesi di *ex* DM10 a credito azienda sia limitata ai soli casi di conguaglio di prestazioni ordinarie anticipate dai datori di lavoro in nome e per conto dell'Istituto (ad esempio, indennità economiche di malattia/maternità, CIG, CIGS, ecc.), fornisce le istruzioni operative per **“gli operatori di Sede”** (per le quali si rimanda al messaggio citato) e per i datori di lavoro. L'introduzione del flusso retributivo Uniemens ha reso tali istruzioni non più valide in quanto predisposte per il Modello DM10/2 (che comunque di seguito si propongono). Per la compilazione del flusso Unimens si rimanda invece all'apposito capitolo della presente rivista (codice MPA1 e MPF1 nell'elemento <TipoImpPregCMT>).

La circolare dell' Agenzia delle Entrate 18.12.2007, n. 70/E chiarisce gli aspetti fiscali legati agli importi corrisposti ai fondi di previdenza complementare e al Fondo di Tesoreria a titolo di rivalutazione (da non confondersi con la rivalutazione del TFR prevista dall' art. 2120 c.c.). L' Agenzia evidenzia come:

- nel caso di **conferimento alle forme pensionistiche complementari**, le rivalutazioni debbano considerarsi componenti accessorie alla quota di TFR maturando e, pertanto, non debbano essere computate nel limite di deducibilità dei contributi di euro 5.164,57. Tali importi concorrono comunque alla formazione della prestazione pensionistica da assoggettare a imposizione fiscale al momento della erogazione;
- nel caso di **conferimento al Fondo di Tesoreria**, le quote di rivalutazione destinate a tale fondo, pur rappresentando una somma accessoria al TFR, non siano destinate a incrementare la posizione individuale del singolo dipendente e quindi non assumano rilievo fiscale nei riguardi del lavoratore.

Aspetti fiscali delle rivalutazioni

Trattamento previdenziale e fiscale dei contributi alla previdenza complementare

L'elemento di forte novità contenuto nell'art. 16, D.Lgs. n. 252/2005, rispetto alla previgente disciplina è rappresentato dal fatto che **tutti i contributi datoriali versati ai fondi di previdenza complementare**, compresi i fondi aperti o altre forme previdenziali individuali, **risultano esclusi dall'ordinaria contribuzione e assoggettati a contribuzione di solidarietà.**

Contributo di solidarietà sui contributi a previdenza complementare



Normativa

Art. 16, D.Lgs. 5.12.2005, n. 252

Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'art. 12, legge 30.4.1969, n.153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del D.L. 29.3.1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1.6.1991, n. 166.

Così come avviene in ambito fiscale, la norma non contempla più infatti l'elemento della previsione contrattuale collettiva di realizzazione delle finalità di previdenza complementare.

Al fine di **applicare la contribuzione di solidarietà sugli accantonamenti/contributi/versamenti datoriali alla previdenza complementare** in luogo della ordinaria contribuzione, l'INPS circ. 2.7.2007, n. 98, precisa come debbano sussistere unicamente i seguenti requisiti:

- la **somma/contributo/accantonamento** deve essere destinata a **previdenza complementare**;
- la **forma di previdenza complementare** deve essere una di quelle disciplinate dall'art. 1, D.Lgs. n. 252/2005, approvate dalla COVIP.



Ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. n. 252/2005:

- sono "forme pensionistiche complementari collettive" le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, dello stesso decreto, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;
- sono "forme pensionistiche complementari individuali" quelle di cui all'articolo 13, che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto.

Per quanto attiene le modalità operative di esposizione della contribuzione, l'Istituto ha evidenziato la necessità di tenere distinto il contributo di solidarietà sui finanziamenti datoriali per le finalità di previdenza complementare di cui al D.Lgs n. 252/2005 da quello dovuto sui finanziamenti datoriali per finalità diverse dalla previdenza complementare.

Per questo motivo nell'ex Modello DM10/2 venivano utilizzati, nel primo caso, i codici già esistenti dei quadri B-C del Modello DM10/2, nel secondo caso venivano utilizzati nuovi codici.

Tali codici sono stati mantenuti anche nel flusso Uniemens, nell'elemento <AltrePartiteADebito>:

Contributo di solidarietà - sopravvivenza dei codici DM10/2

Contributo di solidarietà su somme e contributi a carico del datore di lavoro, versate o accantonate per finalità di previdenza complementare	M900	<i>"contr.solidarietà 10% ex art.16 Dlgs n. 252/2005"</i> per i lavoratori iscritti al FPLD nonché a tutti gli altri fondi gestiti dall'INPS
	M940	<i>"contr.solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all'ex Inpdai"</i> , per i dirigenti iscritti all'ex INPDAI al 31 dicembre 2002
Contributo di solidarietà su somme e contributi a carico del datore di lavoro, versate o accantonate per finalità diverse da quelle di previdenza complementare	M980	<i>"contr.solidarietà 10% ex art 9bis, c. 1, L. 166/91, su finanziamenti per finalità diverse dalla previd. complementare per la generalità dei lavoratori"</i> per i lavoratori iscritti al FPLD nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall'INPS
	M990	<i>"contr.solidarietà 10% ex art 9bis, c. 1, L. 166/91, su finanziamenti per finalità diverse dalla previd complementare per dirigenti industriali già iscritti all'ex Inpdai"</i> per i dirigenti iscritti all'ex INPDAI al 31 dicembre 2002

Nelle ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell'anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione (a decorrere dalle denunce riferite al periodo "gennaio 2010") i datori di lavoro possono utilizzare i seguenti nuovi codici causale:

- L938 (Rec. "contr.solidarietà 10% ex art.16 Dlgs n. 252/2005");
- L939 (Rec. di "contr.solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all'ex INPDAI al 31.12.2002).

Tali codici sono istituiti nell'Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso Uniemens (INPS, circ. 7/2010).

Deducibilità fiscale dei contributi

L'adesione alla previdenza complementare comporta generalmente, per il lavoratore e per il datore di lavoro, l'obbligo di versamento a tali fondi di contributi diversi dal TFR.

L'art. 10, lett. e-bis), c. 1, del TUIR prevede, in materia di deducibilità dal reddito complessivo dei contributi, che essa compete per "i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5.12.2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto".

L'art. 8, c. 4, D.Lgs n. 252/2005 fissa il limite della deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare, sia da parte del lavoratore che del datore di lavoro/committente e siano essi volontari ovvero dovuti in base a contratti o accordi collettivi (anche aziendali), a euro 5.164,57 (indipendentemente che il fondo di previdenza sia "chiuso" ovvero "aperto").



La previgente disciplina prevedeva che, in caso di adesione al fondo di previdenza complementare di settore, la deduzione spettava per un importo complessivo non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive e, comunque, entro i limiti del 12% del reddito complessivo e di euro 5.164,56.

Nel caso in cui il lavoratore, pur sussistendo il fondo contrattuale, avesse aderito a una diversa forma di previdenza complementare, la deduzione non spettava per la parte del reddito complessivo formato dal reddito di lavoro dipendente.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, l'art. 51 del TUIR, lett. h), c. 2, dispone la **non concorrenza alla formazione del reddito** (e, pertanto, il datore di lavoro deve escluderli direttamente dal reddito di lavoro dipendente) **degli oneri** di cui all'art. 10 del TUIR, alle condizioni ivi previste, **se trattenuti dal datore di lavoro**.

In sostanza, precisa l'Agenzia delle Entrate, circ. 18.12.2007, n. 70/E, il **datore di lavoro trattiene l'importo a carico del dipendente riconoscendo l'esclusione di tali somme dalla formazione del reddito di lavoro dipendente** già in sede di determinazione della base imponibile per l'effettuazione delle ritenute alla fonte.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, intendendo per tali quei soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 70/E/2007), è **riconosciuto un regime ulteriormente agevolato**.



Normativa

Art. 8, c. 6, D.Lgs n. 252/2005

...che ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro.

La deducibilità dei contributi è riconoscibile anche sui contributi di previdenza complementare versati nell'interesse delle persone a carico indicate nell'art. 12 del TUIR.

La deducibilità spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando il limite massimo di euro 5.164,57.

Nel caso in cui la persona a favore della quale sono state versate le predette somme risulti a carico di più soggetti, risultano applicabili le regole generali previste per il riconoscimento delle detrazioni in relazione agli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico (A.E., circ. n. 70/E/2007).

Per quanto attiene gli aderenti ai cosiddetti **"fondi in equilibrio finanziario"**, siano essi iscritti prima o dopo il 1.1.2007, risulta ancora applicabile la disciplina previgente che consente la piena deducibilità dei contributi versati senza, quindi, il rispetto del limite complessivo di euro 5.164,57 (art. 20, c.7, D.Lgs n. 252/2005).

Contributi non dedotti

In caso di iscrizione contemporanea ad un fondo in situazione di squilibrio finanziario ed ad altre forme di previdenza complementare, la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati a questi ultimi fondi è possibile nel limite della differenza, se positiva, tra euro 5.164,57 e i contributi versati ai citati fondi in squilibrio finanziario (A.E., circ. n. 70/E/2007).

I contributi versati, a qualsiasi titolo, al fondo di previdenza complementare, per la parte non dedotta non scontano l'imposizione fiscale al momento della liquidazione della prestazione.

È necessario, quindi, che il fondo di previdenza complementare abbia conoscenza delle somme che non hanno beneficiato della deduzione.

A tal fine il contribuente deve comunicare al fondo stesso l'importo delle somme non dedotte anche con riferimento ai contributi versati (e non dedotti) per le persone a carico.

Tale comunicazione (che fino al 2006 doveva essere effettuata entro il 30 settembre dell'anno successivo) deve essere resa entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se il diritto alla prestazione matura antecedentemente a tale data, entro il giorno di maturazione ed, in tal caso, deve indicare i contributi che non sono stati o non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi (art. 8, c. 4, D.Lgs. n. 252/2005).

In caso di adesione a più fondi di previdenza complementare la comunicazione va fatta soltanto ai fondi ai quali sono stati versati contributi che non hanno beneficiato della deduzione (Paragrafo 2.4, circolare n. 70/E/2007).

TFR alla previdenza complementare: le misure compensative per le imprese

In considerazione del venir meno per le aziende di ingenti risorse finanziarie in conseguenza del conferimento del TFR alla previdenza complementare ovvero del suo versamento, in caso di aziende con almeno 50 addetti, al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS, il legislatore ha introdotto alcune misure compensative (art. 10, D.Lgs. n. 252/2005). Tali misure sono:

- **la deduzione, dal reddito d'impresa, di un importo pari al 4% (6% per le imprese con meno di 50 addetti) dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS.**

Ai fini del calcolo dei 50 addetti si deve fare riferimento alle indicazioni fornite dall'INPS nella circolare n. 70/2007 (Agenzia delle Entrate, circ. n. 70/E/2007);

- **l'esonero, per il datore di lavoro, dal versamento del contributo al Fondo di garanzia del TFR, previsto dall'art. 2, legge n. 297/1982, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria.**

Per la fruizione di tale esonero e per la compilazione del flusso Unimens si rimanda a pagina 84 (codice TF01, TF02, TF11, TF12 nell'elemento <CausaleMCACred>);

- **a decorrere dal 1° gennaio 2008 un esonero contributivo sui contributi sociali (ANF, maternità e disoccupazione) in proporzione al TFR trasferito a previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria INPS.** La norma di riferimento è l'art. 8, D.L. 30.9.2005, n. 203 convertito nella legge n. 248/2005, mentre le modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo sono state fornite dall'INPS con la circolare n. 4/2008, poi integrate con il messaggio n. 5859/2008.

La percentuale di esonero varia in relazione all'anno di riferimento secondo quanto indicato nella tabella che segue.

% di esonero sui contributi sociali

Anno	%
2008	0,19
2009	0,21
2010	0,23

(Segue)

2011	0,25
2012	0,26
2013	0,27
Dal 2014	0,28

Come precisato dall'Istituto l'esonero contributivo presenta le seguenti caratteristiche:

- compete in funzione della stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e/o al Fondo di Tesoreria;
- si applica prioritariamente considerando, nell'ordine: i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione.

Nel caso di impossibilità ad esaurire la misura spettante, l'esonero si estende alle altre assicurazioni della "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti", fino a esaurimento delle singole aliquote interessate (Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, Cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia e lapidei, Cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, trattamenti economici di malattia).

Per espressa previsione legislativa restano in ogni caso esclusi dalla riduzione contributiva il contributo al Fondo di garanzia, nonché il contributo di cui al c. 4, art. 25, legge n. 845/1978 (0,30%).

In caso di ulteriore incapienza, i datori di lavoro possono trattenere l'importo differenziale, a titolo di esonero contributivo, dall'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS.



Prassi amministrativa

INPS, mess. 7.3.2008

Nel messaggio l'INPS precisa che, nel caso di incapienza, le aziende possono "attingere - fino a concorrenza della quota spettante - da qualunque altro contributo versato all'INPS (compreso l'IVS) e non ad altri enti".

La misura compensativa **non opera con riferimento ai lavoratori per i quali non è dovuto alcun contributo da parte del datore di lavoro** (per esempio: lavoratori assunti *ex lege* n. 407/1990 da imprese del Mezzogiorno o da imprese artigiane); **spetta**, invece, per intero, sempre in misura proporzionale al TFR conferito, con riferimento **agli apprendisti** (si vedano in merito gli esempi di calcolo contenuti nel messaggio INPS n. 5859/2008). Per la compilazione del flusso Unimens si rimanda alla pagina 84 (codice TF13, TF14, TF15, TF16 nell'elemento <CausaleMCACred>).

Prestazioni pensionistiche complementari e regime fiscale

Ai sensi del c. 2, art. 11, D.Lgs. n. 252/2005, il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con **almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari**.

La prestazione viene erogata in **forma di capitale**, fino a un massimo del **50 per cento** del montante finale accumulato (detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro), e in **forma di rendita**, per il restante **50 per cento**.

Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui ai cc. 6 e 7, art. 3, legge n. 335/1995, la stessa può essere erogata in capitale.

In caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a **48 mesi**, le prestazioni pensionistiche vengono, su richiesta dell'aderente, consentite con un **anticipo massimo di 5 anni** rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al **75 per cento**, per **spese sanitarie** a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per **terapie e interventi straordinari** riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi **8 anni di iscrizione**, per un importo non superiore al **75 per cento**, per l'acquisto della **prima casa di abitazione per sé o per i figli**, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* del comma 1 dell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi del comma 3, articolo 1 della legge n. 449/1997;
- c) decorsi **8 anni di iscrizione**, per un importo non superiore al **30 per cento**, per ulteriori esigenze degli aderenti.

Cessazione dell'attività lavorativa

Anticipazioni

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

Le anticipazioni possono essere **reintegrate**, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante **contribuzioni annuali eccedenti il limite di euro 5.164,57**.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un **credito d'imposta** pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Ai fini della determinazione dell'**anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche** sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Riscatto

Per quanto attiene il caso del riscatto della posizione maturata presso il fondo pensione, in conseguenza del venir meno dei requisiti di iscrivibilità al fondo, il c. 2 dell'art. 14 prevede che gli statuti e i regolamenti dei fondi stessi sono chiamati a disciplinare:

- il **trasferimento** ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
- il riscatto **parziale**, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- il riscatto **totale** della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Per quanto attiene i lavoratori che hanno riscattato integralmente la posizione maturata presso il fondo pensione preme evidenziare infine quanto affermato dalla COVIP nella Deliberazione del 21.3.2007.

Secondo la Commissione l'esercizio dell'opzione del riscatto, determinando il venir meno della precedente posizione previdenziale, comporta la possibilità per il lavoratore di effettuare nuovamente la scelta iniziale tra la destinazione del TFR a una forma pensionistica complementare e il mantenimento del TFR presso il datore di lavoro.

In questo caso il lavoratore, entro 6 mesi dalla data di assunzione, è chiamato a manifestare la propria scelta attraverso la compilazione del Modello TFR2.

Morte dell'aderente

In caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche.

In mancanza di tali soggetti, la posizione maturata:



In merito all'individuazione dei soggetti aventi diritto a riscattare la posizione dell'iscritto deceduto la **COVIP** è intervenuta con alcuni orientamenti interpretativi di cui al **Documento del 15 luglio 2008**.

La congiunzione "ovvero" va intesa, secondo la Commissione, in senso disgiuntivo includente. Ne consegue che la posizione verrà attribuita agli eredi laddove non risulti una diversa volontà dell'aderente; in quest'ultimo caso, invece, la posizione sarà riscattata dal soggetto o dai soggetti appositamente designati dall'iscritto.

Per quanto attiene l'individuazione dei soggetti che, in qualità di eredi, possono presentare istanza di riscatto, la COVIP demanda alla disciplina del codice civile illustrando il diverso ordine degli aventi titolo in presenza o meno di un testamento riguardante il patrimonio del *de cuius*.

- in caso di forme pensionistiche complementari individuali (art. 13), viene devoluta a finalità sociali;
- in caso di forme pensionistiche complementari previste dalle lett. da *a*) a *g*), c. 1, art. 3 (tra queste rientrano ad esempio i fondi pensione istituiti a livello contrattuale così come quelli istituiti a livello regionale) e dall'art. 12, resta acquisita al fondo pensione.

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni dei fondi di previdenza complementare sono soggette ad un trattamento fiscale le cui regole differiscono a seconda che si tratti della parte di capitale ovvero della parte di rendita nonché del momento di maturazione delle somme, distinguendo tra:

- 1) prestazioni relative ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000;
- 2) prestazioni relative ai montanti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006;
- 3) prestazioni relative ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007.

Le erogazioni in forma capitale effettuate a lavoratori dipendenti, a norma del c. 9, art. 13, D.Lgs. n. 124/1993, come illustrato nella circolare n. 235/E/1998, sono assoggettate a tassazione separata ai sensi della lett. *a*), c. 1, art. 17 del TUIR.

L'imponibile fiscale è rappresentato dalle prestazioni in forma di capitale, al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4 per cento della retribuzione annua.

Per quanto riguarda invece le prestazioni in forma periodica, maturate fino al 31 dicembre 2000, le stesse si collocano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, precisamente, nella lett. *b-bis*) dell'art. 50 (art. 47 fino al 31 dicembre 2003), c. 1 del TUIR e sono assoggettate a tassazione nella misura dell'87,50% dell'ammontare corrisposto, ai sensi dell'art. 52 (art. 48-*bis* secondo la precedente numerazione), c. 1, lett. *d*), del TUIR vigente al 31 dicembre 2000.

Prestazioni relative ai montanti maturati fino al 31.12.2000

Tabella di sintesi

	Tassazione	Imponibile
Capitale	Separata	Prestazioni in forma di capitale, al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4% della retribuzione annua
Rendita	Ordinaria	87,50% dell'ammontare corrisposto a titolo di prestazione in forma di rendita

Prestazioni relative ai montanti maturati dall'1.1.2001 al 31.12.2006

Sulla base della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 47/2000, le **prestazioni** erogate dalle forme pensionistiche, sia in forma periodica che in forma di capitale, sono qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La lett. *e*), c. 1, art. 10, D.Lgs. n. 47/2000, infatti, ha sostituito la lett. *b-bis*), c. 1, dell'art. 50 (articolo 47 secondo la precedente numerazione) del TUIR che, nella stesura originaria, comprendeva solo quelle erogate in forma periodica.

Secondo la disciplina introdotta dal citato decreto legislativo, le **prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale** continuano a essere assoggettate a tassazione separata ai sensi delle disposizioni contenute negli art. 17, c. 1, lett. *a-bis*) e 20 del TUIR.

L'imponibile fiscale è rappresentato dalla prestazione in forma di capitale con esclusione dell'ammontare dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati a imposta sostitutiva (11%) (lo scomputo dei redditi già assoggettati a imposta può essere effettuato soltanto a condizione che la prestazione in forma di capitale non sia superiore a un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa.

I contributi che non sono stati dedotti sono esclusi da tassazione anche qualora non sia rispettata tale condizione – circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E/2001). Per quanto concerne le **prestazioni erogate in forma di trattamento periodico**, la disciplina approvata con il D.Lgs. n. 47/2000 ha modificato, tra l'altro, la lett. *d*), c. 1, art. 52 del TUIR, stabilendo che le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a tassazione e di quelli di cui alla lett. *g-quinquies*) dell'art. 44 (art. 41 secondo la precedente numerazione), c. 1 del TUIR, se determinabili.

Tabella di sintesi

	Tassazione	Imponibile
Capitale	Separata	Prestazione in forma di capitale con esclusione dell'ammontare dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati a imposta sostitutiva (11%)
Rendita	Ordinaria	Prestazioni in forma di rendita al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a tassazione e di quelli di cui alla lettera <i>g-quinquies</i>) dell'articolo 44, comma 1 del TUIR

Prestazioni relative ai montanti maturati dall'1.1.2007

Le citate disposizioni contenute nel c. 1, lett. *a-bis*), dell'art. 17 e nell'art. 20 sono state abrogate dall'art. 21 del D.Lgs n. 252/2005, con decorrenza 1° gennaio 2007.

Anche in questo caso le **prestazioni** erogate dalle forme pensionistiche, sia in forma periodica che in forma di capitale, sono qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per effetto della lett. *b*), c. 2, art. 50 del TUIR, norma che non ha subito modifiche.

Stante tale abrogazione, la tassazione applicabile è disciplinata dal c. 6 dell'art. 11 dello stesso D.Lgs. n. 252/2005, che prevede come:

- le prestazioni erogate in forma di capitale siano imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta.

Non va inoltre assoggettata a tassazione l'ammontare della prestazione corrispondente ai contributi non dedotti per un principio generale secondo il quale sono soggetti a tassazione la quota di prestazione riferibile alle somme che hanno goduto della deducibilità fiscale durante la fase di costituzione della prestazione stessa;

- le prestazioni erogate in forma di rendita siano imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta e a quelli di cui alla lett. *g-quinquies*), c. 1 dell'art. 44 del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili.

Si tratta più precisamente dei redditi già assoggettati a imposta nei confronti del fondo pensione (da assumere al netto dell'imposta) e dei redditi di capitale derivanti dai rendimenti dell'ammontare della posizione individuale maturata che dà origine alle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione.

Anche in questo caso non va inoltre assoggettato a tassazione l'ammontare della prestazione corrispondente ai contributi non dedotti.

Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una **ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%** ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Mentre dunque per le quote maturate fino al 31 dicembre 2006 il regime fiscale delle prestazioni variava a seconda che si trattasse di prestazione in forma di capitale ovvero di rendita, dal 1° gennaio 2007 è previsto un **unico regime di tassazione** con applicazione della predetta imposta sostitutiva.



Le somme soggette a ritenuta a titolo di imposta non confluiscono nel reddito complessivo e, pertanto, non sono soggette alle addizionali regionali e comunali (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 70/E/2007).

Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti.

In caso di anticipazioni, le ritenute fiscali sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.

La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta se determinabili.

Tabella di sintesi

	Tassazione	Imponibile
Capitale	Ritenuta a titolo d'imposta	Prestazione in forma di capitale al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta
Rendita		Prestazioni in forma di rendita al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera <i>g-quinquies</i>) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR

Per i “vecchi iscritti a vecchi fondi”, ossia per i soggetti iscritti al **28 aprile 1993** alle forme pensionistiche complementari già istituite al 15 novembre 1992, si rende applicabile, in deroga alle disposizioni contenute nel predetto c. 9, dell’art. 13, il previgente regime fiscale (c. 7, art. 23, D.Lgs. n. 252/2005).

Più precisamente:

- ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;
- ai montanti delle prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2007, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006 sul montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l’applicazione del regime di cui all’art. 11.

Alle contribuzioni versate dal 1° gennaio 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai cc. 4 e 5 dell’art. 8.

REGIME FISCALE DELLE ANTICIPAZIONI

Come già evidenziato gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata.

Per quanto attiene le anticipazioni, esse vanno imputate prioritariamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, poi agli importi maturati fino al 31 dicembre 2006 e per l’eccedenza agli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Con particolare riferimento alla disciplina in vigore dall’anno 2007 le casistiche risultano le seguenti:

- a) **anticipazioni per spese sanitarie.** Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta nonché dei contributi non dedotti a esso proporzionalmente riferibili, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
- b) **acquisto prima casa.** Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta nonché dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%;
- c) **ulteriori esigenze dell’aderente.** Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta nonché dei contributi non dedotti a esso proporzionalmente riferibili, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%.

REGIME FISCALE DEL RISCATTO

L’art. 14 del D.Lgs. n. 252/2005 stabilisce che l’iscritto può effettuare:

- il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti

l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

- in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione, l'intera posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai beneficiari designati dall'iscritto.

In questi casi, sulle somme percepite a titolo di riscatto, è operata una **ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15%** ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6%. L'imponibile fiscale è rappresentato dall'importo erogato al netto dei redditi già assoggettati a imposta nonché dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili.

In caso di **riscatto** per cause diverse da quelle indicate si applica una **ritenuta a titolo di imposta del 23%** sull'imponibile fiscale determinato con le stesse modalità in precedenza descritte.

Nel sistema previgente, la lett. c), c. 1, art. 10, D.Lgs. n. 124/1993 prevedeva che, ove venissero meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, gli statuti dovevano consentire il trasferimento presso altro fondo ovvero la possibilità di esercitare il riscatto della posizione individuale.

La disciplina fiscale operava una distinzione relativamente al trattamento fiscale del riscatto, in ragione delle motivazioni che lo avevano generato.

Per le somme accantonate dal 2001, l'art. 20 del TUIR prevedeva la tassazione separata in caso di riscatto esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, quali, ad esempio, il licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale.

Il riscatto della posizione individuale, esercitato per motivi diversi dalle predette cause, era tassato a norma della lett. *d-ter*), c. 1, art. 52 del TUIR (nella formulazione vigente fino al 2006) con l'aliquota progressiva, facendo concorrere le somme maturate dal 2001 al reddito complessivo.

Anche la tassazione dei riscatti deve essere effettuata nel **rispetto del regime transitorio** previsto dal c. 5, art. 23 del D.Lgs. n. 252/2005 secondo il quale "ai montanti delle prestazioni accumulate fino" al 2006 "continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ...".

Pertanto, con riferimento al **montante maturato dal 2001 al 2006**, al fine di stabilire se applicare la tassazione separata ovvero quella progressiva, è necessario verificare se le cause che hanno determinato il riscatto rientrano tra quelle previste dall'art. 20 (tassazione separata) ovvero dalla lett. *d-ter*), c. 1, art. 52 del TUIR (tassazione progressiva).

Regime in vigore fino al 31.12.2006

Riscatto con montanti a cavallo



Esempio

Riscatto con montanti a cavallo

In caso di riscatto integrale per inoccupazione che perduri per più di 4 anni, il montante maturato dal 2007 viene tassato con una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% (riducibile al 9%).

Il montante maturato dal 2001 al 2006 è assoggettato a tassazione separata, se la cessazione del rapporto di lavoro è determinata da mobilità, mentre è assoggettato a tassazione ordinaria, se la cessazione del rapporto di lavoro è determinata da dimissioni volontarie